

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D. Lgs. n. 231/2001)

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia ex D. Lgs. n. 231/2001

Edizione 1		
Progressivo revisione	Data Approvazione CdA	Stato di emissione documento
01	24/06/2021	Aggiornamento Legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 346-bis c.p. Legge 19 dicembre 2019 n. 157, art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Adeguamento alla Direttiva (UE) 2016/2341 (IORP 2).
02	26/10/2021	Aggiornamento Allegato 2: Mappatura delle aree a rischio (Risk Control Matrix)

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia

Sommario

Sommario.....	2
PARTE GENERALE	4
1. INTRODUZIONE.....	4
2. PREMESSA.....	5
2.1 Il Decreto Legislativo 231	5
2.2 Le Linee Guida delle Associazioni di categorie.....	7
3. IL MODELLO	10
3.1 Finalità del Modello	10
3.2 Elementi del Modello	10
3.3 Destinatari del Modello.....	11
3.4 Approvazione e modifica del Modello	11
3.5 Attuazione del Modello	12
4. GLI ELEMENTI DEL MODELLO	13
4.1 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli.....	13
4.2 Il Sistema organizzativo ed autorizzativo	14
4.3 Principi di controllo	18
4.4 Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico.....	20
4.5 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie.....	21
4.6 Il Sistema disciplinare.....	22
4.7 L'Organismo di Vigilanza	23
4.8 Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza (Sistema di reporting all'OdV)	25
4.9 Il sistema di Whistleblowing	27
4.10 Piano di formazione e comunicazione.....	29
PARTE SPECIALE	33
1. PREMESSA.....	34
1.1 Le "famiglie" di reato considerate	34
1.2 Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti nell'ambito della realtà del Fondo	36
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO	42

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale
del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D. Lgs. n. 231/2001)**

B) REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE	62
C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	85
D) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	95
E) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	99
F) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÈ AUTORICICLAGGIO	103
G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	116
H) INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	118
I) REATI AMBIENTALI	120
L) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	129
M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	134
N) REATI TRIBUTARI	136
5.ALLEGATI	145

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

Il Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (di seguito il "Fondo") si configura come un fondo di previdenza chiuso, il cui scopo è quello di raccogliere contributi da coloro che si iscrivono e dalla Banca per erogare trattamenti previdenziali complementari dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo un regime di contribuzione definita e con un sistema di gestione a capitalizzazione (Cfr. Statuto, art. 3).

Nel corso del 2005 è stato varato il nuovo assetto organizzativo del Fondo¹, allo scopo di rispondere sempre meglio alla propria mission. A tal fine sono state introdotte nuove strutture e figure professionali dedicate alle funzioni cruciali per l'attività del Fondo, che hanno consentito un maggior presidio delle relazioni con gli iscritti, un rafforzamento delle funzioni di controllo nelle attività finanziarie, una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione del patrimonio e la valorizzazione delle attività di studio e di ricerca quale strumento di anticipazione ed analisi delle tendenze del settore della previdenza complementare. Il nuovo assetto organizzativo recepisce le indicazioni della COVIP in tema di organizzazione, gestione e controllo.

Nel 2006 BNL e le sue organizzazioni e strutture, sono entrate a far parte del Gruppo BNP Paribas.

Infine, nel corso del 2020 il CdA del Fondo ha approvato il nuovo Regolamento Organizzativo adeguandolo a quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2016/2341 (IORP 2) e dal D. Lgs. 147/2018².

Nell'ottica di una gestione sempre più efficiente e di modernizzazione delle strutture aziendali, il Fondo adotta il presente modello di gestione, organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale s'inserisce, pertanto, nel più ampio Sistema di Controllo Interno esistente.

1 Successivamente modificato il 29 gennaio 2010 e il 04 aprile 2017

2 Si veda il dettaglio al paragrafo 4.2 "Il Sistema organizzativo ed autorizzativo"

2. PREMESSA

2.1 Il Decreto Legislativo 231

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel proprio ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti derivante dalla commissione di determinati reati, benché commessi materialmente da persone fisiche.

Tuttavia, la responsabilità viene attribuita all'ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio,

- a) da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di una unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Per tali, allo stato devono intendersi il Presidente, i membri del CdA, il Direttore Generale e i soggetti direttamente destinatari di deleghe di poteri/rappresentanza;
- b) da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso;

ovvero,

- c) da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a e b del presente paragrafo), la responsabilità dell'ente è espressamente esclusa

qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito denominato "OdV"), all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

I modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (ovvero da uno dei soggetti descritti nella lettera c del presente paragrafo) l'ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, *misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge* e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01.

L'elenco dei reati previsti dal Decreto è allegato al presente Modello (All.1).

Occorre precisare che, a prescindere dall'eventuale Responsabilità Amministrativa dell'ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.

L'**articolo 9 comma 1** del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- 1) la sanzione pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le "**sanzioni interdittive**" previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.2 Le Linee Guida delle Associazioni di categorie

Nella predisposizione del presente Modello, il Fondo, oltre ad osservare le prescrizioni indicate dal Decreto, in assenza di specifiche disposizioni predisposte dall'Associazione di categoria propria del Fondo sulla materia (Assoprevidenza), ha stabilito di seguire i principi espressi:

- nelle Linee Guida predisposte dall'**ABI**, (ed. del 19 marzo 2004 e successive integrazioni) con riferimento agli aspetti bancari, per quanto applicabili, al fine di creare un raccordo con quanto definito dal Modello della Banca Nazionale del Lavoro;

- nelle Linee Guida disposte da **Confindustria**.

Ambedue dette "Linee Guida" hanno ottenuto la dichiarazione di "idoneità" da parte del Ministero della Giustizia.

Dette linee (di seguito "Linee Guida") rappresentano la pietra miliare in tema di predisposizione di modelli di organizzazione e gestione. Il Fondo, pertanto, nella predisposizione del presente Modello ha stabilito di prendere in considerazione anche le indicazioni contenute in dette Linee Guida.

Gli aspetti salienti delle Linee Guida sopra menzionate sono qui di seguito brevemente illustrati:

- a) l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area o settore di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli agli obiettivi perseguiti dal D. Lgs. 231/01;
- b) la progettazione del sistema di controllo ovvero di protocolli finalizzati a programmare sia la formazione che l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire.

Proprio in funzione della realizzazione di tali obiettivi, è stato previsto dalle sopra citate Linee Guida un sistema di controllo le cui componenti di maggior rilievo sono:

- i. Codice Etico;
- ii. sistema organizzativo chiaro e formalizzato, con attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e specifica previsione dei principi di controllo adottati;
- iii. procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- iv. poteri autorizzativi e di firma, con puntuale indicazione dei limiti di approvazione delle spese;

- v. sistema di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente situazioni di particolare criticità;
 - vi. comunicazione al personale e programma di formazione.
- c) l'individuazione di un Organismo di controllo (l'OdV) interno all'impresa con il compito di vigilare sull'efficacia, adeguatezza ed applicazione del modello;
- d) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. IL MODELLO

3.1 Finalità del Modello

Il Fondo ha statuito di adottare il presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") con lo scopo di:

- a) promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- b) introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- c) introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- d) introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo ed, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- e) istituire un Organismo di Vigilanza (anche "OdV") con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

3.2 Elementi del Modello

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee guida, il presente Modello si compone dei seguenti elementi:

1. Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
2. Sistema organizzativo ed autorizzativo;
3. Principi di controllo relativi alle attività a rischio;

4. Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico;
5. Sistema di gestione delle risorse finanziarie;
6. Sistema disciplinare;
7. Organismo di Vigilanza;
8. Sistema di reporting all'OdV;
9. Piano di formazione e comunicazione del personale del Fondo relativamente al presente Modello;
10. Il sistema di whistleblowing.

3.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel Fondo, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto del Fondo nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con il Fondo.

3.4 Approvazione e modifica del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione del Fondo cui compete in via esclusiva, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura del Fondo.

Nell'ipotesi di modifica e/o integrazione delle procedure operative del Fondo troverà integrale applicazione l'ordinario processo di modifica delle procedure in essere. Ogni integrazione e modifica alle procedure del Modello verrà portata a conoscenza dell'OdV dal Direttore Generale.

Nell'ipotesi di modifiche e/o integrazioni aventi ad oggetto il sistema organizzativo, ogni modifica e/o integrazione di natura sostanziale apportata all'organigramma aziendale ed alle relative *mission e aree di responsabilità* (Cfr. "Regolamento Organizzativo del Fondo pensioni del personale della BNL"), dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, il Consiglio di Amministrazione, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, alle quali oggi si aggiungono quelle relative al presente Modello nonché al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Relativamente al processo di modifica ed aggiornamento del Codice etico e del Sistema disciplinare, si rinvia al protocollo descritto negli specifici paragrafi del Modello.

Copia del Modello costantemente aggiornato è conservata dalla UO Legale e Organi Statutari a disposizione di tutti i destinatari del Modello stesso.

3.5 Attuazione del Modello

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello.

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale, supportati dall'Organismo di Vigilanza saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, il Fondo intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale del Fondo e, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è

demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

4. GLI ELEMENTI DEL MODELLO

4.1 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L'art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "mappatura delle aree a rischio" (di seguito anche "Mappatura") (Allegato n. 2).

La Mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello determinandone l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi.

La predisposizione di tale documento ed il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente protocollo intende regolamentare.

Di conseguenza, con il presente Modello il Fondo dispone che l'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio - ferme le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza - è responsabilità delle competenti Funzioni alle quali è richiesto di effettuare:

- la individuazione dei processi aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero comportare il coinvolgimento in attività "a rischio reato";

- la specificazione delle fattispecie di reato ipotizzate;
- l'individuazione del livello di rischio-reato potenziale e degli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati;
- l'individuazione del livello di probabilità e di gravità dei rischi emersi
- la proposta di implementazione/aggiornamento degli elementi di controllo/protocolli organizzativi per la mitigazione dei rischi residui secondo i principi di controllo previsti dal Modello (4.3)

Tale processo viene assicurato in via continuativa, ed in particolare ogni qual volta incorrano modifiche nella struttura organizzativa del Fondo (es.: costituzione/modifica di unità organizzative; avvio/modifica di attività del Fondo), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (es.: introduzione di nuove fattispecie di reato nel Decreto).

I risultati emersi dall'attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione annuale all'Organismo di Vigilanza.

4.2 Il Sistema organizzativo ed autorizzativo

Il Sistema organizzativo

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa del Fondo è formalizzata nel "*Regolamento del Fondo Pensioni del personale della Banca Nazionale del Lavoro*" il quale con chiarezza individua, le mission e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

Il Sistema autorizzativo

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e

gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

I suddetti poteri delegati sono stati specificatamente definiti dal Fondo nel documento denominato "Deleghe di poteri".

I sopra richiamati documenti si intendono automaticamente recepiti nel Modello nell'ultima versione approvata dagli organi di Alta Direzione del Fondo. Sarà comunque cura dell'OdV, verificare lo stato di aggiornamento dei citati documenti.

Adeguamento alla Direttiva (UE) 2016/2341 – IORP 2

In data 14 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/2341 (*Institutions for Occupational Retirement Provision - IORP 2*), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. La Direttiva è stata recepita in data 17 gennaio 2019 mediante la pubblicazione del D. Lgs. 147/2018 (entrato in vigore in data 1° febbraio 2019) che ha modificato il D. Lgs. 252/2005.

Il Sistema di Governo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia è stato aggiornato tenendo in considerazione le scelte effettuate per il disegno del modello organizzativo, al fine di recepire le indicazioni della COVIP in tema di organizzazione, gestione e controllo delle attività dei fondi pensione con riferimento alle disposizioni in attuazione della IORP 2.

Il suddetto aggiornamento introduce una serie di Funzioni trasversali a tutte le attività sensibili trattate nello specifico nella parte Speciale del presente Modello.

Tali Funzioni, infatti, non sono considerate soggetti a rischio in termini di possibili soggetti attivi di reati ex D. Lgs. 231/01, ma Funzioni di Controllo trasversali alle attività sensibili di cui alla parte speciale del Modello.

La *Revisione interna* assicura una costante azione di verifica del regolare svolgimento delle attività del Fondo attraverso l'attuazione di politiche e indirizzi in materia di audit, la valutazione ed il monitoraggio del sistema di

controllo interno, l'analisi e valutazione dei rischi e la verifica sul rispetto della normativa interna ed esterna in materia di regolarità tecnico – amministrativa.

Invece la Funzione di *Gestione dei rischi* assicura la definizione della politica di gestione dei rischi, l'attuazione del sistema di gestione degli stessi, la verifica, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema nel suo complesso.

Cura il monitoraggio dei rischi biometrici attraverso il controllo continuo delle procedure e delle modalità di calcolo delle riserve tecniche da parte delle strutture operative, fornendo, se del caso, le eventuali azioni correttive.

Cura la verifica di conformità delle attività del Fondo alla normativa di riferimento.

In particolare, alla Funzione di Gestione dei Rischi, posta in posizione di staff alla Direzione Generale, sono attribuite le seguenti responsabilità, declinate alle seguenti Risorse:

- Gestione dei rischi
 - Definisce un sistema organico di gestione dei rischi che individui quelli che interessano il Fondo con particolare riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari e di quelli relativi alla gestione finanziaria;
 - Identifica le procedure necessarie per la complessiva gestione dei rischi;
 - Sviluppa ed implementa un sistema di misurazione e controllo dei rischi, attraverso la definizione di appositi indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;
 - Monitora l'evoluzione dei rischi del Fondo e il rispetto degli eventuali limiti di tolleranza definiti rispetto alle varie tipologie di rischio;
 - Analizza i rischi derivanti dal ricorso successivo all'esternalizzazione di funzioni aziendali o parte di esse;
 - Concorre alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema medesimo;

- Verifica l'adeguatezza ed efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
 - Riporta agli organi aziendali l'evoluzione del profilo di rischio del Fondo e le eventuali anomalie riscontrate nel processo di risk management;
 - Cura e documenta la valutazione interna del rischio (politica di gestione dei rischi) da sottoporre ogni tre anni, o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo al DG per la sottoposizione al CdA per le opportune valutazioni e approvazione;
 - Trasmette periodicamente alla Funzione Revisione Interna i report delle attività svolte;
 - Propone al Direttore Generale, d'intesa con le Unità Organizzative owner, possibili modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità
- Attuariale
 - assicura l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine, nonché effettua una valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo;
 - attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche e riporta al Direttore Generale gli scostamenti significativi tra l'esperienza reale e le ipotesi sottese alle riserve, proponendo eventuali modifiche;
 - contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi e del complessivo sistema di controllo interno; comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità.
 - Compliance
 - assicura il monitoraggio delle disposizioni normative applicabili al Fondo e individua gli adempimenti connessi, valutando, con la collaborazione delle UU.OO. interessate, il loro impatto sui processi e le procedure interne;

- presidia gli adempimenti periodici connessi alla normativa di riferimento comprese le segnalazioni periodiche di vigilanza;
- fornisce supporto e consulenza alle UU.OO. nelle materie per cui assume rilievo il rischio di non conformità e valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione dello stesso;
- propone al direttore generale possibili modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio di non conformità;
- assicura, il monitoraggio dei rischi di Non Conformità che potrebbero sorgere dalla mancata, scorretta o parziale applicazione della normativa di cui ne presidia la conoscenza e la relativa diffusione.

4.3 Principi di controllo

Il Fondo, con il presente Modello, intende dare avvio al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida.

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, il Fondo deve porre, pertanto, degli specifici presidi. Il grado di controllo che il Fondo deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dal Fondo stesso per quella determinata attività.

I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura sono i seguenti:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (es.: rapporti con la P.A.);
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;

- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. E' opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (*self assessment*, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);
- garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l'attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);

- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

I precetti sopra descritti devono essere rispettati, oltre che nei processi individuati come sensibili nella mappatura allegata al presente Modello, in tutti i processi aziendali.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare l'adozione dei suddetti principi.

4.4 Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un codice etico quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il codice etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Fondo adotta un proprio Codice Etico (vedi Allegato n. 3), che costituisce un insieme di regole di comportamento da rispettarsi e la cui violazione comporterà l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Sistema disciplinare del presente Modello.

Protocollo sul Codice Etico

Il Codice Etico, allegato al presente Modello, è rivolto altresì nei confronti di soggetti legati direttamente da un rapporto di lavoro dipendente nonché dei soggetti comunque addetti al Fondo e si estende – attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali - anche ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi in genere che svolgono attività per conto del Fondo.

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento e l'osservanza del Codice Etico rispetto alle attività specifiche del Fondo, provvedendo a comunicare tempestivamente al Presidente per il CdA ogni eventuale incoerenza o necessità di aggiornamento.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello.

Il Codice Etico ha lo scopo di introdurre nell'ambito delle attività del Fondo principi e regole di condotta volte alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, nel caso in cui una delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

Di tale eventuale conflitto dovrà essere fornita immediata informativa al Direttore Generale e all'OdV.

4.5 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, il Fondo adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi attivi e passivi (introiti e spese), che fanno parte integrante del Modello, nelle versioni tempo per tempo attuate o modificate. La violazione fraudolenta delle regole in esse

previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare del Modello.

Sulle procedure sopra richiamate dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni coinvolte nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo del Fondo ed, in particolare ai fini del Decreto, da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni periodiche al CdA dei controlli effettuati in merito alla conoscenza, corretta applicazione ed al rispetto delle stesse.

Copia delle suddette procedure e successivi aggiornamenti dovranno essere inoltrati all'Organismo di Vigilanza per gli adempimenti di propria competenza.

4.6 Il Sistema disciplinare

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Banca e del Fondo.

Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Banca o del Fondo – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto del Fondo.

Il Sistema disciplinare è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante. (Allegato n. 4)

4.7 L'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, la prova dell'istituzione di un Organismo interno all'Ente - c.d. Organismo di vigilanza ("l'Organismo" o "OdV") - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al CdA e al suo Presidente. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello". Si precisa che per "compiti operativi" ai fini del presente Modello e dell'attività del Fondo, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari del Fondo.
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per

l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

- **continuità di azione:** da parte dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'ODV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale.

A norma dell'art. 85 del Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) "per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto e dalle Linee Guida e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione appena illustrati, l'Organismo di Vigilanza del Fondo è stato individuato in un

organo collegiale – attesa la prevalenza della scelta di tale tipologia da parte della maggioranza degli enti, tra cui la Banca, attesa anche la vastità delle competenze dell’Organismo, difficilmente riconducibili in capo ad un unico soggetto - la cui composizione ed il cui funzionamento sono specificatamente stabiliti nello Statuto dell’Organismo di Vigilanza (Allegato n. 5).

4.8 Il Sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza (Sistema di reporting all’OdV)

L’Organismo di Vigilanza informa in merito all’attuazione del Modello e ad eventuali criticità ad esso connesse il Consiglio di Amministrazione, e se del caso il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.

Più precisamente, nei modi stabiliti nello Statuto, l’OdV deve informare il Consiglio di Amministrazione predisponendo i seguenti rapporti scritti:

- rapporto scritto avente ad oggetto i risultati ottenuti dall’attività svolta ed il piano di lavoro per il successivo periodo di riferimento (piano di audit);
- relazione di sintesi dell’operato dell’Organismo di Vigilanza con adeguata descrizione delle attività svolte, delle criticità e carenze riscontrate nei processi aziendali, nonché dei necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello e del loro stato di realizzazione.

L’OdV informa altresì del contenuto di tali rapporti scritti il Collegio dei Sindaci ed il Direttore Generale, laddove ciò sia funzionale all’esercizio del ruolo ricoperto dagli stessi. L’OdV può inoltre rivolgersi, all’occorrenza, per segnalare eventuali suggerimenti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla gestione di indirizzo nonché per sensibilizzare gli organi sociali su tematiche specifiche e il Direttore Generale in ordine alla gestione della Struttura Organizzativa.

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall’Organismo nell’apposito archivio secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti dall’Organismo medesimo.

L’Organismo (o anche un singolo componente dello stesso) potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento

del Modello ed a situazioni specifiche, direttamente ed indirettamente inerenti l'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto.

Le strutture tecniche competenti del Fondo per i diversi profili specifici supportano l'Organismo nella sua attività.

Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

In particolare, oltre alle informazioni specificatamente richieste nelle procedure aziendali, devono essere tempestivamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza, in via esclusiva e riservata, da parte di tutte le funzioni aziendali le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi ed ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;

- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc...);
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative concernenti il Modello ed al Codice Etico.

La Direzione del Fondo ha comunicato a tutti i servizi lo schema di reporting all'OdV. Tutti i Responsabili dei Servizi/Funzioni devono attenersi alle comunicazioni e alle scadenze indicate nell'apposito documento.

4.9 Il sistema di Whistleblowing

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, il Fondo ha istituito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 *bis*, del D. Lgs. n. 231/01, canali che consentono ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. n. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 stesso, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il Fondo si riserva di emanare sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, il Fondo ha istituito "canali informativi dedicati" verso l'OdV, di cui:

- A) uno di tipo informatico costituito dalla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza:

fp.gruppo.bnl.bnpp.it.org.vigilanza@bnlmail.com

B) ed uno per le comunicazioni cartacee, anche anonime, individuato all'indirizzo della sede dal seguente indirizzo di posta:

all'OdV del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia,
Via degli Aldobrandeschi, n. 300 - 00163 Roma.

È previsto che le eventuali segnalazioni relative ai membri dell'Organismo di Vigilanza vadano indirizzate al Presidente del CdA del Fondo.

Il Fondo non tollera e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo sanzioni disciplinari in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Il Fondo si riserva di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

L'OdV per le attività di indagine potrà avvalersi della funzione Controllo Interno ovvero di consulenti esterni indipendenti. A tutti costoro si estendono gli obblighi di riservatezza dell'identità del segnalante e dei fatti descritti.

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito registro, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia

ed, in particolare, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679.

Tutte le sanzioni disciplinari eventualmente erogate verranno applicate sulla base di quanto previsto all'interno del documento "Sistema Disciplinare" (allegato n. 4).

Il Fondo ha formalizzato uno specifico documento ("Linea Guida whistleblowing") contenente il dettaglio dell'iter procedurale che segue l'inoltro di una segnalazione e dà diffusione di quanto sopra previsto tramite comunicazione specifica rivolta a tutti i lavoratori (dirigenti e subordinati).

4.10 Piano di formazione e comunicazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dal Fondo, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza verifica la realizzazione del piano di formazione del personale del Fondo in merito ai contenuti del Decreto ed alle caratteristiche del presente Modello e dei suoi elementi.

I requisiti che il detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;

- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per il Fondo e per le strategie che lo stesso vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere, pertanto, classificata in generale o specifica. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal D. Lgs. 231/2001 e di essere consapevole della volontà del Fondo a farli propri ed a renderli parte integrante della cultura aziendale;
- essere consapevole degli obiettivi che il Fondo si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e del modo in cui le mansioni di ciascuno contribuiscono al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente nel Fondo;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dal Fondo;
- conoscere i canali di *reporting* adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare ed al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, ed in particolare, conoscere a chi segnalare, e con quali modalità, la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari che vengono applicati nel caso di violazioni delle regole del Modello;
- conoscere i poteri ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatario di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

Comunicazione del Modello

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, il Fondo dà piena visibilità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- interessare tutti i livelli gerarchici di un'organizzazione, in senso ascendente, discendente e trasversale (impiegati, neoassunti, quadri, dirigenti, collaboratori);

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

PARTE SPECIALE

1. PREMESSA

La Parte Speciale del presente Modello si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello del Fondo, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo (es.: Codice Etico; procedure), diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001. A tal fine, ogni sezione della presente Parte Speciale ha come riferimento le singole "famiglie" di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001, e si compone delle seguenti parti:

- ✓ definizione della "famiglia" di reato e illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- ✓ individuazione dei processi sensibili interessati;
- ✓ individuazione delle Funzioni coinvolte nei processi sensibili interessati;
- ✓ controlli: principi generali e procedure specifiche.

L'Obiettivo della Parte Speciale è, dunque, quello di:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola "famiglia" di reato in esame;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà della Società del rischio-reato;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l'adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

1.1 Le "famiglie" di reato considerate

Come già evidenziato, l'art. 6, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.

In coerenza con tale previsione, il Fondo ha provveduto a identificare le attività c.d. "a rischio" e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati attraverso l'attività di mappatura richiamata nella Parte Generale del presente Modello (detta analisi è contenuta nel Documento di **"mappatura delle aree a rischio" - allegato n. 2**).

In particolare, l'esame preliminare dell'attività aziendale del Fondo ha consentito innanzitutto di rilevare le fattispecie criminose, potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale.

In sintesi, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

- Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (*art. 24*);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (*art. 24 bis*);
- Reati di criminalità organizzata (*art. 24 ter*);
- Reati contro la Pubblica Amministrazione (*art. 25*);
- Reati contro la fede pubblica (*art. 25 bis*);
- Reati contro l'industria ed il commercio (*art. 25 bis 1*);
- Reati societari (*art. 25 ter*);
- Reati con finalità di terrorismo (*art. 25 quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25 quater 1*);
- Reati contro la personalità individuale (*art. 25 quinquies*);
- Reati di abuso di mercato (*art. 25 sexies*);
- Reati transnazionali (*L. 146/2006*);
- Reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 25 octies*);

- Reati in materia di diritto d'autore (*art. 25 novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (*art. 25 decies*);
- Reati ambientali (*art. 25 undecies*);
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (*art. 25 duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (*art. 25 terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*Art. 25 quaterdecies*);
- Reati Tributari (*Art. 25 quinquedecies*);
- Contrabbando (*Art. 25 sexiesdecies*).

1.2 Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti nell'ambito della realtà del Fondo

È stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dal Fondo, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica del Fondo medesimo.

A seguito di detta analisi preliminare, sono state ragionevolmente escluse a priori determinate "famiglie" di reato in quanto ritenute non astrattamente applicabili alla realtà di riferimento. In ragione di ciò, rispetto a dette famiglie escluse, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Nella tabella sottostante sono riportate le famiglie escluse ed una breve descrizione delle motivazioni poste alla base della loro esclusione dall'ambito di analisi del successivo approfondimento:

Art. 25-bis - Reati contro la fede pubblica

All'interno di tale famiglia di reati, le fattispecie ex artt. 453 c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*), 454 c.p. (*Alterazione di monete*), 455 c.p. (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*), 457 c.p. (*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*), 459 c.p. (*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*), 460 c.p. (*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*), 461 c.p. (*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*), 464 c.p. (*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*), 473 c.p. (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*), 474 c.p. (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale, l'eventuale utilizzo di moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo nell'esercizio delle proprie attività e la disponibilità massima utilizzabile per ciascuno strumento di pagamento. Inoltre, è stato considerato che il Fondo non utilizza brevetti e/o disegni registrati, non svolgendo un'attività classificabile "industrialmente" come produttiva. Alla luce di tali valutazioni, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale categoria di reati.

Art. 25-bis 1 – Reati contro l'industria e il commercio

Le fattispecie di *Turbata libertà dell'industria o del commercio* (art. 513 c.p.), *Illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 bis c.p.), *Frodi contro le industrie nazionali* (art. 514 c.p.), *Frode nell'esercizio del commercio* (art. 515 c.p.), *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine* (art. 516 c.p.), *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci* (art. 517 c.p.) , *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale* (art. 517 ter c.p.), *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517 quater c.p.), *Vendita di sostanze alimentari non*

genuine come genuine (516 c.p.) e *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari* (517 quater c.p.) sono state ritenute non applicabili alla realtà del Fondo, dal momento che quest'ultimo non svolge un'attività commerciale rivolta al pubblico e che l'oggetto materiale dei reati è rappresentato da elementi estranei al business del Fondo.

Art. 25-quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tali fattispecie sono caratterizzate dal riferimento finalistico della condotta, risultando pertanto suscettibili di applicabilità alla quasi totalità dei reati previsti dal nostro ordinamento. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. A tal proposito, sebbene in un'ottica meramente prudenziale, sono state considerate casistiche residuali (i.e. possono trovare applicazione quando, anche indirettamente, si forniscono fondi, sotto qualunque forma, a favore di soggetti che intendono realizzare reati di terrorismo). Tali *case studies* non appaiono astrattamente applicabili alla realtà aziendale del Fondo: se, da un lato, il portafoglio investimenti estremamente diversificato potrebbe includere anche titoli di Società che operano in territori ad elevata attività terroristica (es. Paesi del Medio Oriente), dall'altro, non può configurarsi in astratto un nesso tra l'eventuale attività di sostenimento economico a favore di società che perseguono finalità terroristiche e il perseguimento di un interesse o l'ottenimento di un vantaggio per il Fondo. Inoltre, per quanto riguarda l'ipotesi che vi siano rapporti con persone fisiche riconducibili a territori ad elevata attività terroristiche, nell'ambito di investimenti immobiliari, occorre precisare che qualsiasi versamento che avvenga in favore del Fondo transita attraverso la Banca BNL, con la conseguenza che è quest'ultima ad effettuare i dovuti controlli in merito previsti dal D. Lgs. 231/07, in quanto direttamente destinataria di tale provvedimento legislativo.

Art. 25-quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti relativi a tale famiglia di reato devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. Proprio tale considerazione, data la natura del business del Fondo, porta ad escludere la possibilità, anche solo potenziale, che tali fattispecie di reato possano trovare applicazione nella realtà del Fondo. Infatti, anche sulla base delle indicazioni giurisprudenziali sul tema, tale reato trova maggiore possibilità di configurazione nell'ambito di cliniche e strutture sanitarie.

Art. 25-quinquies – Reati contro la personalità individuale

Per tali fattispecie è possibile ritenere ragionevolmente non configurabile il rischio-reato nella realtà del Fondo, anche alla luce della necessaria realizzazione di un interesse o vantaggio per il Fondo stesso da tali potenziali condotte. Inoltre, la casistica giurisprudenziale ad oggi consolidata testimonia come tali fattispecie di reato possano trovare applicazione concreta in realtà aziendali che operano nel settore editoriale o dell'audiovisivo (con riferimento a pubblicazioni di materiale pornografico attinente a minori), in imprese che gestiscono siti Internet, o che gestiscono/organizzano iniziative turistiche, nelle quali potrebbero ricomprendersi servizi collaterali potenzialmente riconducibili a condotte di sfruttamento della prostituzione minorile. Quanto, invece, ai reati connessi alla schiavitù, ove rileva la condotta di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi, occorre sottolineare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la condotta illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Nella realtà del Fondo il rischio-reato in esame appare ragionevolmente non configurabile, salvo potenziali residuali casistiche rappresentate dalla condotta di agevolazione finanziaria consapevole, per le quali valgono le considerazioni svolte al punto precedente in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Con riguardo, invece, al nuovo reato ex art. 609-*bis* c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", introdotto nell'art. 25 *quinqüies* del D. Lgs. 231/2001 dalla L. 199/2016, questo è stato preso in considerazione in apposita sezione della presente parte speciale.

Art. 25-*terdecies* – Razzismo e xenofobia

Per configurare una responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*terdecies*, è necessario che vengano commesse, nell'interesse o vantaggio di questo, ipotesi di propaganda ovvero di istigazione od incitamento alla discriminazione od alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, che altresì si fondino in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave od apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e crimini di guerra, in modo che ne derivi un pericolo concreto di diffusione.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si osserva in via generale che tale fattispecie risulta astrattamente applicabile verso gli enti operanti nel contesto della creazione e diffusione di opinioni, ossia che operano nel mondo della politica, dell'editoria e delle comunicazione in genere.

Con riguardo al Fondo BNL, rispetto al business e alle specifiche attività svolte dal Fondo, si osserva che la fattispecie di reato sopra richiamata non è stata ritenuta potenzialmente applicabile.

Art. 25-*quaterdecies* - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

L'intervento normativo della legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha portato alla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale. La frode sportiva è intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione. L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali. Data la natura del business del Fondo è stato ritenuto di escludere la possibilità, anche solo potenziale, che le fattispecie delittuose comprese nel

recente art. 25-*quaterdecies* del D.lgs 231/2001 possano trovare reale applicazione, soprattutto in considerazione che queste debbano essere commesse nell'interesse o a vantaggio del Fondo stesso, per configurare l'ipotesi della responsabilità 231.

Art. 25-*sexiesdecies* – Reati di Contrabbando

Le fattispecie previste dal D.P.R. 43/1973, Testo Unico della Legislazione Doganale (c.d. TULD) e richiamati dal D. Lgs. 231/01: Art. 282 D.P.R. n. 73/1943 e ss., sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business del Fondo nonché ipotetici rapporti con l'autorità doganale in relazione ad eventuali attività di import/export con paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Alla luce di tale valutazione, si è riscontrato un rischio residuale dal punto di vista della concreta realizzazione delle stesse all'interno del Fondo, in quanto il Fondo stesso non gestisce alcun processo attinente operazioni di import/export ovvero attività che comportino rapporti con le Autorità Doganali.

Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231, a prescindere dalla sua attuale configurabilità potenziale nella realtà del Fondo, è presa in considerazione nel Codice Etico, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto del Fondo stesso deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzate ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO

1. Le norme di riferimento

I reati della presente sezione possono essere distinti in due macrocategorie:

a) REATI CONTRO IL PATRIMONIO DELLA P.A. (richiamati dall'art. 24 D.Lgs 231/2001):

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898/1986);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

b) REATI CONTRO LA P.A. (richiamati dall'art. 25 D. Lgs. 231/2001):

- Concussione (art. 317 c.p.)³;

³ Il nuovo articolo 317 c.p., novellato dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, recita: *"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"*.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)⁴;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)⁵;
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Peculato (artt. 314, comma 1);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

1.1 La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

⁴ Il nuovo art. 318 c.p., modificato dall'art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190, recita: "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

⁵ Il nuovo reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190, recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "pubblici ufficiali" e degli "incaricati di pubblico servizio".

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui che *"esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono

tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

1.2 Le novità introdotte dalla Legge. n. 9/2019

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, la Legge anticorruzione intitolata "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Il provvedimento, volto a contrastare il fenomeno della corruzione, si articola in una serie di misure volte a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari. In particolare, si segnalano le seguenti novità:

- ✓ Sono aumentate le pene accessorie in caso di condanna per reati contro la PA;
- ✓ Aumentano le pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p. (la fascia edittale passa da 1-6 anni a 3-8 anni) e di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1032 si passa alla reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 euro);
- ✓ Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta è ora inserita all'interno del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis);

- ✓ È prevista una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell'interessato prima di aver notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato;
- ✓ I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) diventano perseguibili d'ufficio;
- ✓ Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex D. Lgs. 231/2001 per reati contro la PA;
- ✓ È introdotto nel catalogo dei reati 231 anche il delitto di "traffico di influenze illecite" ex art. 346-bis c.p.

Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)

Il delitto di traffico di influenze illecite era stato introdotto nel nostro sistema penale con la Legge n. 190 del 2012 ed è previsto dall'art. 346-bis c.p.

Con questa norma in esame il legislatore penale ha coperto un vuoto legislativo derivante dall'impossibilità di sanzionare il ruolo del mediatore nella costruzione dell'accordo corruttivo. L'articolo 346-bis c.p. punisce, infatti, la vendita d'influenze da parte del mediatore senza che sia indispensabile e necessario l'esercizio pratico della stessa. In particolare, l'influenza richiesta doveva essere reale, cioè effettiva e, almeno in potenza, concretamente esercitabile dallo stesso trafficante.

La nuova ipotesi delittuosa di traffico di influenze illecite introdotta dalla Legge n. 3 del 2019 si connota per i seguenti caratteri essenziali:

- ✓ è figura sussidiaria rispetto ai delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) e va a punire condotte prodromiche rispetto alla consumazione di tali delitti;
- ✓ la condotta tipica si realizza sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con il pubblico ufficiale, venendo così meno l'originaria distinzione con il delitto di "millantato credito" di cui all'art. 346 c.p., oggi assorbito nel

traffico di influenze illecite, che puniva colui che vantava un credito in realtà inesistente nei confronti di un pubblico funzionario;

- ✓ il fatto si consuma con la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per il mediatore o per terzi, quale prezzo della mediazione illecita ovvero quale prezzo della corruzione, cioè come corrispettivo per remunerare il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- ✓ nella struttura di fattispecie, è essenziale la finalizzazione dell'accordo e, pertanto, della promessa o della dazione, al compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale.

1.3 Le novità di cui alla c.d. Direttiva PIF ed al D. Lgs. 75/2000

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il D. Lgs. n. 75/2020, attuativo della direttiva n. 2017/1371 (direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea. In vigore dal 30 Luglio 2020. La Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 (c.d. direttiva PIF) reca norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". La ratio del suddetto atto europeo, dopo i precedenti interventi di armonizzazione della politica dell'Unione in materia di tutela degli interessi finanziari della stessa, è racchiusa nel Considerando 3) della direttiva, dove si afferma che: «Per garantire l'attuazione della politica dell'Unione in detta materia, è essenziale proseguire nel ravvicinamento del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi in tale settore, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile, evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche che tra di esse».

Con l'articolo 5 del D. Lgs. 75 del 2020 si sono apportate le seguenti modifiche in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/01), e con particolare riguardo alla famiglia dei Reati contro la PA ed il suo patrimonio si segnalano le seguenti novità:

- ✓ si è ampliato il panorama dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione, includendovi i delitti di peculato previsti e puniti dagli articoli 314 primo comma e 316 del codice penale, nonché quello di abuso d'ufficio;
- ✓ la prevista estensione della responsabilità amministrativa degli enti è stata circoscritta ai soli casi in cui dalle condotte delittuose derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- ✓ è stato necessario intervenire sul terreno dei delitti contemplati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Delitti contro il patrimonio della PA) al fine di comprendere, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, il delitto di frode nelle pubbliche forniture ed il reato di frode in agricoltura previsto dall'articolo 2 della legge n. 898 del 1986.

Pertanto, le fattispecie sono state prese in considerazione ai fini della Mappatura e della presente Parte Speciale rispetto ai processi sensibili aziendali che comportano contatti diretti verso la Pubblica Amministrazione.

2. Le attività sensibili

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate:

A) Attività dirette o sensibili in senso stretto:

attività che possono considerarsi direttamente a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001 perché comportano un contatto diretto con la P.A;

B) Attività strumentali:

attività che pur non comportando un contatto diretto con un Pubblico Ufficiale/Incaricato di un pubblico servizio possono tuttavia considerarsi a rischio in quanto, nel loro ambito, possono rinvenirsi il denaro o "l'altra utilità" quale presupposto per la corruzione.

Con riferimento ad esempio, ai reati contro la P.A. la condotta dei suddetti reati si sostanzia nel:

- ***"dare o promettere"***,

- **“denaro o altra utilità”;**

pertanto, saranno considerate “a rischio reato”:

- A) sia le attività che comportano un contatto diretto con la P.A** (ad es.: gestione dei rapporti con la P.A. in occasione di visite/ispezioni)

Presidi a controllo:

- 1) previsione all’interno del Codice Etico di specifici principi e norme comportamentali volti a scongiurare il rischio reato
- 2) elencazione di tutti i contatti con la P.A.

- B) sia le attività che pur non comportando un contatto diretto, possano comunque acquisire rilevanza strumentale** qualora supportino la realizzazione del reato, potendo costituire la modalità per la creazione della provvista di denaro o dell’altra utilità da corrispondere a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per fini corruttivi. Possono essere considerati a rischio i seguenti processi:

- ✓ *sponsorizzazioni*
- ✓ *ciclo passivo*
- ✓ *rimborsi spese*

Presidi a controllo:

- 1) Codice Etico
- 2) Protocolli/Istruzioni operative
- 3) Procedure
- 4) Monitoraggio
- 5) Individuazione delle responsabilità
- 6) Documentazione e archiviazione
- 7) Separazione ruoli

8) Reportistica e informativa

9) Reazione alle violazioni-sistema disciplinare

Di seguito sono elencate le attività, dirette e strumentali, risultate sensibili, riportate integralmente nel documento Matrice delle attività sensibili:

A) Attività dirette o sensibili in senso stretto

A.1) ACQUISTI E VENDITE IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

La truffa ai danni dello Stato può essere integrata quando la controparte è un ente pubblico e, mediante artifici e raggiri, si provoca a quest'ultimo una *deminutio patrimonii*.

È possibile il concretizzarsi dei reati di corruzione ex art. 318 c.p. e ss. e del reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 *bis* c.p., laddove vengano direttamente o indirettamente corrotti i periti estimatori degli immobili attraverso promesse di incarichi professionali o consulenze dirette o indirette ovvero vengano offerti denaro o altra utilità al pubblico ufficiale/Incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere trattamenti di favore.

È altresì possibile il concretizzarsi del reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 *bis* c.p. laddove si ponga in essere una condotta corruttiva, a titolo esemplificativo attraverso l'outsourcer BNPPREPMI, nei confronti dei venditori/acquirenti P.A. o Incaricati di P.U., per acquisto/vendita di immobili a prezzi diversi da quelli di mercato, ovvero nei confronti delle organizzazioni urbanistico-catastali per agevolare pratiche irregolari od omettere cause ostative ad acquisti o vendite.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti Immobiliari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.04.02.02 – Gestione delle Non Conformità, delle azioni Correttive e di Miglioramento SGQ, A.02.02.01 - Governance delle società outsourcer immobiliari, A.02.02.02 - Acquisizione/dismissione immobili e valutazione del patrimonio Immobiliare, A.02.02.03 - Elaborazione budget immobiliare.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.
- *Contrattualistica*: Il Fondo, al fine di concentrare le proprie attività sul “core business” immobiliare, si avvale, per le attività di “property e facility management” (amministrazione e gestione, servi tecnici e generali), della società del Gruppo BNL BNPPREPMI, attraverso un contratto di “full outsourcing”, che regola puntualmente i servizi prestati. Il Fondo, per contratto, ha facoltà di verificare/controllare, direttamente o indirettamente e in qualsiasi momento, l'intero operato dell'Outsourcer oggetto del Contratto stipulato, ed in particolare di verificare dati e documentazione su cui basa la propria attività.
- *Ordine di Servizio 4/2014* (Schema dei flussi informativi interni/esterni del Fondo) e s.m.i; *OdS 1/2016* - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.

A.2) LOCAZIONI IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

La truffa ai danni dello Stato può essere integrata quando la controparte è un ente pubblico e, mediante artifici e raggiri, si provoca a quest'ultimo una deminutio patrimonii.

L'attività rileva inoltre qualora, anche tramite l'outsourcer BNPPREPMI, si offrisse denaro o altra utilità al pubblico ufficiale/Incaricato di pubblico servizio

al fine di ottenere trattamenti di favore ovvero ottenere locazioni a prezzi superiori a quelli di mercato in cambio di utilità anche indirette (ad es. consulenze, incarichi professionali a congiunti, ecc.).

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Budgeting e Controllo di Gestione
- Legale e Organi Statutari
- Investimenti Immobiliari
- Amministrazione e Contabilità

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A.
- *Contrattualistica*: Il Fondo, al fine di concentrare le proprie attività sul "core business" immobiliare, si avvale, per le attività di "property e facility management" (amministrazione e gestione, servi tecnici e generali), della società del Gruppo BNL BNPPREPMI, attraverso un contratto di "full outsourcing", che regola puntualmente i servizi prestati. Il Fondo, per contratto, ha facoltà di verificare/controllare, direttamente o indirettamente e in qualsiasi momento, l'intero operato dell'Outsourcer oggetto del Contratto stipulato, ed in particolare di verificare dati e documentazione su cui basa la propria attività.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.04.02.02 - Gestione delle Non Conformità, delle azioni Correttive e di Miglioramento SGQ, A.02.02.01 - Governance delle società outsourcer immobiliari, A.02.02.02 - Acquisizione/dismissione immobili e valutazione del patrimonio Immobiliare, A.02.02.03 - Elaborazione

budget immobiliare, A.02.02.04 - Gestione locazione immobili, A.02.02.05 - Gestione della morosità.

- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

A.3) INVESTIMENTI MOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

La truffa ai danni dello Stato può essere integrata quando la controparte è un ente pubblico e, mediante artifici e raggiri, si provoca a quest'ultimo una *deminutio patrimonii*.

L'attività rileva anche qualora si offrisse denaro o altra utilità al pubblico ufficiale/Incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere orientamenti su offerte (nel processo di selezione) al fine di assegnare il mandato a prezzi più vantaggiosi per il Fondo, ovvero riduzione dei costi di gestione/negoziazione.

Funzioni coinvolte

- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti Mobiliari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure A.02.01.01 Programmazione Obiettivi Strategici degli investimenti, A.02.01.02 Attuazione Piano Strategico degli investimenti, A.02.01.03 Monitoraggio degli attivi investiti, A.02.01.04 Riallocazione del comparto immobiliare, A.02.01.05 Determinazione del Tasso Convenzionale.
- Il Fondo orienta le scelte gestionali d'investimento (ex-ante) anche con la definizione, da parte del Fondo stesso, di un universo di titoli

investibili selezionato sulla base del rispetto dei principi ESG (Environmental, Social, Governance), nell'ambito di un crescente impegno nell'ambito degli investimenti SRI (Socially Responsible Investments). Il Fondo è iscritto alla lista PRI (Principles for Responsible Investment) che, nata sotto l'egida dell'ONU, è leader mondiale nell'investimento responsabile.

- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

A.4) RAPPORTI ISTITUZIONALI

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il Fondo potrebbe offrire, anche tramite l'intervento di un terzo intermediario, denaro o altra utilità al pubblico ufficiale/Incaricato di pubblico Servizio al fine di ottenere trattamenti di favore, con particolare riferimento ai rapporti che il Fondo intrattiene con Comuni, Regioni e Assessori.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti Immobiliari*
- *Investimenti Mobiliari*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi Specifici principi del Codice Etico volti a presidiare i rapporti con funzionari della P.A.

- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure B.08.01.01 Gestione dei canali di comunicazione; B.08.01.02 Gestione delle relazioni esterne.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

A.5) RAPPORTI CON LA COVIP

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il Fondo potrebbe offrire, tramite l'intervento di un terzo intermediario, denaro o altra utilità al pubblico ufficiale/Incaricato di pubblico Servizio al fine di ottenere trattamenti di favore nei rapporti che il Fondo intrattiene con la COVIP.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Operations*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi Specifici principi del Codice Etico volti a presidiare i rapporti con funzionari della P.A.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure B.08.01.01 Gestione dei canali di comunicazione; B.08.01.02 Gestione delle relazioni esterne; A.05.01.01 Gestione delle segnalazioni di Vigilanza.

- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

A.6) RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il Fondo potrebbe offrire denaro o altra utilità ad esponenti di Associazioni di Categoria (Assoprevidenza, Mefop), al fine di ottenere vantaggi o favori nell'ambito dei rapporti con soggetti pubblici che tali Associazioni intrattengono (Parlamento, Governo, etc.).

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure B.08.01.02 Gestione delle relazioni esterne; B. 07.01.01 - Affari Generali e del Personale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

A.7) VERIFICHE ED ISPEZIONI

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il processo in esame concerne l'attività di gestione delle verifiche/ispezioni (in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale) svolte dalle Autorità competenti e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali ed enti previdenziali in occasione di

accertamenti/verifiche/ispezioni (si pensi ad esempio ai rapporti con Inps, Inail, Ministero del lavoro, Autorità doganali, Guardia di Finanza, etc.).

Il rischio potenziale riguarda la commissione dei reati di corruzione i quali, a titolo meramente esemplificativo, potrebbero essere commessi affinché vengano omessi rilievi in sede di verifica ispettiva, ovvero la stessa si concluda celermente, ovvero siano rappresentati alla Pubblica Amministrazione fatti differenti rispetto a quelli reali.

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Controllo Interno*
- *Legale e Organi Statutari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi all'interno del Codice Etico.
- Controllo da parte della Funzione Legale e Organi Statutari sull'adeguatezza delle prassi operative interne alle disposizioni dettate dalla normativa in vigore.
- Procedura B.09.02.01 Presidio dell'evoluzione della normativa e degli adempimenti periodici.

A.8) GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI, ACCORDI TRANSATTIVI E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il Fondo (tramite il consulente legale incaricato) potrebbe astrattamente corrompere, nell'ambito di un contenzioso giudiziale, l'Autorità Giudiziaria al fine di produrre un indebito vantaggio per il Fondo (ad esempio: conseguire un risultato favorevole nella controversia, rallentare il recupero di un credito che la controparte vanta nei confronti del Fondo).

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi del Codice Etico volti a presidiare i rapporti con funzionari della P.A.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.03.01.01 Affari legali e organi statutari; B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

B) Attività strumentali

B.1) GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI DEGLI EVENTI, OMAGGI E REGALIE

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività in esame può prospettarsi come di supporto alla commissione dei delitti di corruzione. Le attività connesse alla gestione di regalie, offerte ed omaggi, delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare e dei contributi/donazioni da elargire, gestione dei rapporti con gli sponsor e con gli enti assegnatari delle liberalità, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*

- *Direttore Generale*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione RdA e OdA; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; B.08.01.02 - Gestione delle relazioni esterne; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

B.2) PROCESSO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il processo in esame rappresenta un'attività potenzialmente di supporto/strumentale alla commissione dei reati contro la PA (artt. 318 e ss. c.p.) attraverso ad esempio l'inserimento ed il pagamento di fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*
- *Amministrazione e Contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione RdA e OdA; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

B.3) GESTIONE DELLE NOTE SPESE

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il processo relativo alle note spese è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente a rischio per il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la PA.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione RdA e OdA; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo.

- *Sistema di deleghe:* il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

B) REATI SOCIETARI E DI MARKET ABUSE

1. Le Norme di riferimento

a) REATI SOCIETARI (richiamati dall'art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

1.1 Le attività sensibili

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati societari.

Come già chiarito in altre sezioni, la punibilità del Fondo è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc.).

Ciò non esclude, tuttavia, che anche altre funzioni aziendali, qualora forniscano un contributo causale alla realizzazione dell'evento illecito, possano essere coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Di seguito sono elencate le attività risultate sensibili, riportate integralmente nel documento Matrice delle attività sensibili:

1) ATTIVITA' PROPRIA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Rischi inerenti e modalità realizzative

Si tratta dell'attività propria dei Consiglieri di Amministrazione in relazione ai reati di impedito controllo, illecite operazioni su quote sociali, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni in pregiudizio ai creditori. Tali reati sono "reati propri" che possono essere commessi solo da coloro che possiedono la qualifica soggettiva di amministratori.

I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere commessi da amministratori che, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve, mediante l'approvazione di operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi o mediante la restituzione, fuori dei casi di legittima

riduzione del capitale, dei conferimenti ai soci o qualora questi vengano liberati dall'obbligazione di effettuare il conferimento.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.03.01.03 Erogazione delle prestazioni capitale/rendita e trasferimenti in uscita; A.03.01.04 Erogazione delle anticipazioni, A.03.02.01 Determinazione della Riserva Matematica; A.03.02.02 Gestione amministrativa delle erogazioni in rendita; B.01.01.01 Gestione contabilità; B.01.02.01 Predisposizione del Bilancio annuale d'esercizio; OdS 3/2017 Il sistema dei controlli contabili.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

2) FORMAZIONE, APPROVAZIONE DEL BILANCIO E RAPPRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA

Rischi inerenti e modalità realizzative

Nell'ambito di tale macro-attività si ricomprendono le fasi di:

- ✓ inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità generale nel software gestionale amministrativo-contabile;
- ✓ raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili volta alla predisposizione di bilanci annuali, situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali, etc;
- ✓ definizione delle poste valutative di bilancio.

Il rischio riguarda le fattispecie di: "false comunicazioni sociali" (art. 2621 c.c.), "fatti di lieve entità" (art. 2621 - *bis* c.c.). Tali reati potrebbero essere realizzati, a titolo esemplificativo, mediante le esposizioni di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valore difforni da quelli reali (come ad esempio la sopravvalutazione dei crediti e/o del relativo fondo, etc.), l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti*
- *Consulenza e Assistenza*
- *Amministrazione e Contabilità*
- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.01.01.01 Gestione contabilità; B.01.02.01 Predisposizione del Bilancio annuale d'esercizio; OdS 3/2017 Il sistema dei controlli contabili.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

3) PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CICLO PASSIVO, TESORERIA, RAPPORTI INFRAGRUPPO, IMPOSTE E TASSE)

Rischi inerenti e modalità realizzative

Nell'ambito di tale attività si potrebbe configurare il rischio di commissione dei reati di "false comunicazioni sociali" e di "fatti di lieve entità" (art. 2621-2621-bis c.c.), in quanto attraverso i processi amministrativo-contabili si giunge alla formazione del dato contabile; pertanto la veridicità dei dati può essere inficiata in una fase precedente rispetto alla formazione del bilancio. Il *framework* di riferimento è dato dalla L. n. 262/05.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti*
- *Amministrazione e Contabilità*
- *Consulenza e Assistenza*
- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.01.01.01 Gestione versamenti contributivi; A.01.02.01 Gestione delle iscrizioni al Fondo; A.01.02.02 Gestione e rendicontazione delle posizioni individuali; A.02.02.03 Elaborazione budget immobiliare; A.03.01.01 Gestione delle prestazioni accessorie; A.03.01.02 Gestione delle cessazioni; A.03.01.03 Erogazione delle prestazioni capitale/rendita e trasferimenti

in uscita; A.03.01.04 Erogazione delle anticipazioni; A.03.02.01 Determinazione della Riserva Matematica; A.03.02.02 Gestione amministrativa delle erogazioni in rendita; B.01.01.01 Gestione contabilità; B.01.02.01 Predisposizione del Bilancio annuale d'esercizio; B.02.01.01 Budget e controllo di gestione; B.06.01.02 - Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; OdS 3/2017 Il sistema dei controlli contabili.

- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

4) DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI AL PUBBLICO

Rischi inerenti e modalità realizzative

Tale attività ha per oggetto la gestione delle informazioni e delle comunicazioni di notizie societarie sensibili (relative, ad esempio, a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione). Nell'ambito di tale attività si potrebbe configurare il rischio di commissione del reato di "Aggiotaggio" (art. 2637 c.c.), mediante la diffusione di notizie false, di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari altrui (non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, anche in relazione a clienti, partners o società del gruppo) ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Il reato è comune, nel senso che è commissibile da "chiunque", ma per quanto riguarda la sua concreta realizzazione sembra ascrivibile esclusivamente a soggetti qualificati e dotati di una certa autorevolezza e conoscenza della realtà societaria tale da qualificare le loro anticipazioni come particolarmente credibili.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*

- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Investimenti*
- *Amministrazione e Contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.02.01.01 Programmazione Obiettivi Strategici degli investimenti; A.02.01.02 Attuazione Piano Strategico degli investimenti, A.02.01.03 Monitoraggio degli attivi investiti, A.02.01.04 Riallocazione del comparto immobiliare; A.02.01.05 Determinazione del Tasso Convenzionale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

5) COMPRAVENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il reato di agiotaggio ex art. 2637 c.c. potrebbe concretizzarsi in quanto è prevista la possibilità di impartire ai gestori finanziari, in via eccezionale, ordini o istruzioni per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori dei mercati regolamentati.

Nell'ambito di tale attività si potrebbe configurare il rischio di commissione del reato mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari altrui (non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, anche in relazione a clienti, partners o società del gruppo) ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Investimenti Mobiliari*
- *Amministrazione e Contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico. Nelle convenzioni di gestione stipulate tra la Sicav e ciascun Asset Manager scelto è previsto il rispetto del Codice Etico del Fondo Pensioni, ispirato ai principi di deontologia aziendale da seguire nel corso dello svolgimento delle attività; il mancato rispetto di una delle disposizioni del Codice Etico costituisce nei confronti del Fondo Pensioni una forma di comportamento illecito ed è considerato contrario ai principi etico-sociali adottati dal Fondo Pensioni stesso.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.02.01.01 Programmazione Obiettivi Strategici degli investimenti; A.02.01.02 Attuazione Piano Strategico degli investimenti; A.02.01.03 Monitoraggio degli attivi investiti; A.02.01.05 Determinazione del Tasso Convenzionale.
- *Investimenti socialmente responsabili*: il Fondo Pensioni, nel 2016, è passato ad un approccio sostenibile della gestione finanziaria, mediante introduzione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nella valutazione degli investimenti. Lo strumento precedentemente utilizzato si fondava su uno screening ex post degli investimenti che la società Vigeo effettuava sui portafogli dei diversi gestori. Nel corso del 2016 si è ritenuto più opportuno passare ad un approccio attivo, ex ante, attraverso l'individuazione di un "universo investibile" – per la cui definizione il Fondo si avvale della consulenza di un Advisor specializzato ESG – aggiornato su base periodica e trasferito, per tramite dell'Investment Advisor, ai gestori dei singoli subfunds.

- *Controlli gestionali/amministrativi*: il controllo amministrativo è sostanzialmente finalizzato a verificare che quanto comunicato dai Gestori finanziari alla Banca Depositaria trovi esatta rispondenza nei libri contabili del Fondo. Per tali attività il Fondo si avvale dall'outsourcer amministrativo (Previnet). Le risultanze dei monitoraggi sono periodicamente sottoposte all'attenzione del Direttore Generale e del Presidente per l'informativa al CdA che decide, qualora necessario, le eventuali successive azioni da intraprendere nei confronti dei gestori stessi (riduzione mandato, revoca, ecc..).
- *Monitoraggio della corretta contabilizzazione delle partite della gestione Finanziaria*: la Banca Depositaria Milano invia giornalmente al Service Amministrativo un flusso contenente le posizioni, i Nav (flusso di 4 file excel inviati giornalmente dalla Banca Depositaria (un file per Stacco, uno per Volo, uno per Arrivo ed uno per la linea Erogazione rendite), le movimentazioni dei conti corrente e le operazioni sulle rubriche delle 4 linee di investimento. Per ciascuna posizione, il service amministrativo, utilizzando le proprie fonti prezzo, provvede in maniera indipendente alla valorizzazione degli attivi investiti e alla valorizzazione dei Nav. Il Nav dell'ultimo giorno del mese viene inviato a Banca Depositaria per il cosiddetto "asseveramento". La Banca Depositaria, confronta i propri Nav con quelli ricostruiti dal Service Amministrativo e se li ritiene congrui, assevera i Nav. Da quel momento il Service Amministrativo può procedere alla contabilizzazione del mese appena chiuso. Il Service Amministrativo chiude ed invia a OP-AC la contabilità entro i primi 15 del mese successivo a quello di chiusura. La contabilità viene anche pubblicata sull'applicativo IASSET.
- *Monitoraggio delle segnalazioni di banca depositaria*: la Banca Depositaria verifica quotidianamente la coerenza delle politiche di investimento del Fondo effettuate dai Gestori Finanziari con quanto stabilito, in primo luogo, dalla normativa pro tempore vigente nonché ovviamente con quanto definito nei mandati, a livello di Gestore, Comparto, singolo portafoglio e quando necessario a livello di singolo titolo. In caso di anomalia, di qualsiasi tipo essa sia (dalla violazione dei limiti di investimento all'acquisto di titoli non previsti nel mandato, ecc.), la Banca depositaria invia comunicazione al Gestore interessato,

al Responsabile UO INV, al Responsabile UO INV-Mob e all'addetto UO INV-Mob. Il Responsabile UO INV attende la risposta del Gestore:

- se il Gestore giustifica e chiude l'anomalia, si archivia la segnalazione;
- se l'anomalia persiste, il Resp. UO INV analizzato l'evento e in considerazione della rilevanza della stessa, deve:
 - informare il Direttore Generale (le anomalie segnalate, gli eventuali effetti causati dall'evento segnalato; la conformità o meno dell'evento al contratto e/o alla normativa, le eventuali iniziative intraprese o da intraprendere e ogni altra utile informazione al riguardo);
 - richiedere al Gestore ulteriori informazioni in merito all'anomalia e ripristino delle condizioni normali.

Trimestralmente UO INV-Mob informa comunque sinteticamente con apposito prospetto il Presidente, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci e l'OdV in merito alle segnalazioni pervenute e alle relative sistemazioni. Le segnalazioni all'OdV del Fondo vengono effettuate anche se negative e secondo la periodicità e le modalità da questo stabilite.

- *Gestione dei conflitti di interessi*: nel rispetto del Regolamento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi (di seguito Regolamento), approvato dal CdA il 26/04/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, il Resp. UO INV e il Resp UO INV-Mob hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione di operazioni nelle quali possano manifestarsi potenziali conflitti di interessi e di effettuare le dovute comunicazioni previste dal Regolamento al Direttore Generale. Il Resp UO INV-Mob è responsabile della corretta acquisizione della "dichiarazione della controparte" che deve essere consegnato a UO LOS per l'archiviazione nel relativo contratto. Periodicamente i Gestori segnalano a UO INV eventuali operazioni effettuate in conflitto di interessi. UO INV esamina la segnalazione, valuta eventuali impatti, si relaziona col Gestore ed opera in conformità al Regolamento.

- *Accertamento ispettivo Covip*: in data 22 dicembre 2020 l'accertamento ispettivo condotto dalla Covip sulle attività del Fondo non ha evidenziato l'esistenza di particolari elementi di criticità.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

6) PREDISPOSIZIONE DI COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE DI DATI STATISTICI ED ECONOMICI ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA VIGILANZA

Rischi inerenti e modalità realizzative

Potrebbe essere realizzato il reato di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" (art. 2638 c.c.) nel caso in cui vi sia una mancata collaborazione con gli organi del COVIP mediante l'omissione delle comunicazioni e informazioni nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Operations*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.05.01.01 Segnalazioni di vigilanza; B.08.01.01 Gestione dei canali di comunicazione; B.08.01.02 Gestione delle relazioni esterne.

- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.
- *OdS 4/2014* (Schema dei flussi informativi interni/esterni del Fondo) e s.m.i.

2. Le Norme di riferimento

b) REATI DI MARKET ABUSE (richiamati dall'art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

2.1 Le attività sensibili

Avuto riguardo all'analitica descrizione delle fattispecie riportate nell'allegato 1 del Modello e tenuto conto che il Fondo può venire in contatto/a conoscenza, nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica, con informazioni c.d. "price sensitive" in relazione a strumenti finanziari quotati di terze parti, non è possibile escludere l'astratta configurabilità delle condotte di abuso di informazioni privilegiate ovvero di manipolazione del mercato. Peraltro, le condotte costitutive del reato di aggio e di manipolazione del mercato si differenziano esclusivamente per l'oggetto interessato dalla condotta, da un lato, strumenti finanziari non quotati e dall'altro strumenti finanziari quotati/quotandi. Tale differenza non impatta sull'individuazione del soggetto attivo dei reati medesimi, che rimane "chiunque", ma esclusivamente sul tipo di sanzione applicabile (maggiorata nell'ipotesi di manipolazione del mercato).

Dunque, le attività sensibile con riguardo a tali fattispecie di abuso di mercato sono riconducibili alle medesime individuate con riguardo alla fattispecie di aggio ed inerente:

1) LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI AL PUBBLICO;

2) LA COMPRAVENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI.

Per la descrizione dell'attività e dei presidi alle stesse associati ed adottati dal Fondo si rinvia a quanto sopra indicato (si veda attività sensibile sub. **1.2.4**) e sub. **1.2.5**) rubricata rispettivamente "diffusione delle informazioni aziendali al pubblico" & "compravendita di strumenti finanziari").

3. Le Norme di riferimento

L. N. 190/2012 "IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI" (richiamato dall'art. **25-ter D. Lgs. n. 231/2001**)

- "corruzione tra privati" (art. 2635, 3° co., c.c.)
- "istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635- *bis* c.c.)

3.1 Le attività sensibili

Ai fini della mappatura delle attività sensibili sono state rilevate:

a) Attività dirette o sensibili in senso stretto:

attività che possono considerarsi direttamente a rischio reato ex D. Lgs. n. 231/2001, perché comportano un contatto diretto con soggetti privati che siano costituiti in forma di società o consorzi.

b) Attività strumentali:

attività che, pur non comportando un contatto diretto con soggetti privati costituiti in forma di società o consorzi, possono tuttavia considerarsi a rischio in quanto, ad esempio, nel loro ambito, potrebbero essere predisposte le riserve economiche cui attingere per perpetrare condotte corruttive nei confronti di privati.

Di seguito sono elencate le attività, dirette e strumentali, risultate sensibili, riportate integralmente nel documento Matrice delle attività sensibili:

1) ACQUISTI E VENDITE IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

È possibile il concretizzarsi del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. laddove si ponga in essere una condotta corruttiva, a titolo esemplificativo nei confronti dei venditori/acquirenti ovvero dei competitors, per acquisto/vendita di immobili a prezzi diversi da quelli di mercato.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Legale e Organi Statutari
- Investimenti Immobiliari

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto l'art. 17 "Rapporti tra Privati" all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure A.02.02.01 Governance delle società outsourcer immobiliari; A.02.02.02 Acquisizione/dismissione immobili e valutazione del patrimonio Immobiliare; A.02.02.03 - Elaborazione budget immobiliare; Ods 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.
- *Processo di dismissione di unità ad uso residenziale del Fondo*: il CdA, con delibera del 16.06.14 ha provveduto ad aggiornare le modalità operative finalizzate alla dismissione delle anzidette unità, così come di eventuali altre ad uso residenziale che si rendessero in futuro disponibili.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

2) LOCAZIONI IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

È possibile il concretizzarsi del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. laddove si realizzi una condotta corruttiva, a titolo esemplificativo nei confronti dei venditori/acquirenti ovvero dei competitors, per acquisto/vendita di immobili a prezzi diversi da quelli di mercato.

Funzioni coinvolte

- CdA
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Investimenti Immobiliari*
- *Amministrazione e Contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto l'art. 17 "Rapporti tra Privati" all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.02.02.01 Governance delle società outsourcer immobiliari; A.02.02.02 Acquisizione/dismissione immobili e valutazione del patrimonio Immobiliare; A.02.02.03 Elaborazione budget immobiliare; A.02.02.04 Gestione locazione immobili; A.02.02.05 Gestione della morosità; Ods 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

3) MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Rischi inerenti e modalità realizzative

È possibile il concretizzarsi del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. laddove, a titolo esemplificativo, sia intrapresa una negoziazione con l'outsourcer avente ad oggetto il budget del comparto immobiliare per ottenere un maggior numero di interventi di manutenzione a costi inferiori, offrendo in contropartita utilità dirette/indirette a esponenti dell'outsourcer stesso.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Legale e Organi Statutari
- Investimenti Immobiliari

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto l'art. 17 "Rapporti tra Privati" all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.02.02.01 Governance delle società outsourcer immobiliari; A.02.02.03 Elaborazione budget immobiliare; OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.
- *Clausole contrattuali*: il Fondo ha stipulato un contratto di Global Service Manutentivo con l'outsourcer immobiliare BNPREMI. Il contratto prevede, da parte di BNPREMI, l'obbligo di rispettare il Codice Etico del Fondo, con la previsione che in caso contrario quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché alla richiesta di risarcimento per eventuali danni che dovesse subire. Inoltre, è stata prevista una clausola contrattuale finalizzata a conferire la facoltà per il Fondo di effettuare degli audit sull'operato dell'outsourcer ovvero di acquisire i controlli effettuati direttamente da quest'ultimo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

4) GESTIONE ALBO FORNITORI E STIPULA DEI CONTRATTI

Rischi inerenti e modalità realizzative

È possibile il concretizzarsi del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. nel momento in cui si offra o prometta utilità dirette / indirette alla controparte al fine di ottenere condizioni contrattuali vantaggiose per il Fondo.

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti Immobiliari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste le seguenti specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico: art. 17 "Rapporti tra Privati"; art. 19 "Rapporti con i fornitori"; art. 35 "Diffusione ed attuazione del Codice Etico".
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; OdS 8/2008 Custodia contratti.
- *Albo Fornitori*: Per quanto riguarda la procedura iscrizione all'albo sono stati inseriti i seguenti elementi nei questionari per il censimento in albo dei fornitori:
 - per le persone fisiche l'obbligo di comunicare il possesso di eventuali incarichi direttivi all'interno di enti.
- *Clausole contrattuali*: Nei contratti viene inserita una clausola risolutiva espressa di accettazione del Codice Etico del Fondo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

5) GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI, ACCORDI TRANSATTIVI E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività consiste nella gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale di varia natura (i.e. civile, penale, amministrativo, giuslavoristico) e nei connessi rapporti con le società controparti del contenzioso. Il Fondo (direttamente o tramite il consulente legale incaricato) potrebbe astrattamente corrompere, nell'ambito di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, l'Ufficio legale (o più genericamente il consulente) incaricato di tutelare la società controparte al fine di produrre un indebito vantaggio per il Fondo (ad esempio: conseguire un risultato favorevole nella controversia, rallentare il recupero di un credito che la controparte vanta nei confronti del Fondo o far sparire un documento probatorio favorevole per la posizione processuale della società rappresentata dal soggetto corrotto).

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste le seguenti specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico: art. 17 "Rapporti tra Privati"; art. 19 "Rapporti con i fornitori"; art. 21 "Regalie a fornitori, consulenti e terzi in genere"; art. 35 "Diffusione ed attuazione del Codice Etico".
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.03.01.01 Affari legali e organi statutari; B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda, B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

- I tariffari forensi deliberati dal Presidente sono in linea con i parametri ministeriali adottati dal Giudice per la liquidazione degli onorari a cui anche si attiene il c.d. *equo compenso*.

6) GESTIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CONSULENTE, RAPPORTI CON ENTI DI CERTIFICAZIONE)

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il processo di selezione del consulente o del professionista esterno, l'approvazione del contratto ed il monitoraggio dell'attività svolta, possono essere astrattamente sottoposti al rischio-reato corruzione tra privati. In tale contesto, infatti, il Fondo potrebbe avere interesse a corrompere, mediante la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità, l'esponente infedele di una società di consulenza o che effettua una prestazione professionale in favore del Fondo, al fine di ottenere un indebito vantaggio. Analogamente, un'ipotesi di corruzione privata potrebbe astrattamente configurarsi nel caso in cui il Fondo riconosca alla controparte un corrispettivo fuori mercato o, comunque, per un ammontare non giustificato dalla controprestazione, al fine di ottenere un vantaggio indebito.

L'area in commento, oltre che a rischio diretto, può altresì apparire strumentale al reato di cui sopra: attraverso il conferimento di contratti di consulenza fittizi, o il riconoscimento di compensi superiori a quelli dovuti, il Fondo potrebbe costituire indebite provviste economiche da utilizzare in vista della corruzione di apicali o sottoposti di altre società.

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Operations*
- *Investimenti*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste le seguenti specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico: art. 17 "Rapporti tra Privati"; art. 19 "Rapporti con i fornitori"; art. 21 "Regalie a fornitori, consulenti e terzi in genere"; art. 35 "Diffusione ed attuazione del Codice Etico".
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo, OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.
- *Albo Fornitori*: Per quanto riguarda la procedura iscrizione all'albo sono stati inseriti i seguenti elementi nei questionari per il censimento in albo dei fornitori:
 - per le persone fisiche l'obbligo di comunicare il possesso di eventuali incarichi direttivi all'interno di enti.
- *Clausole contrattuali*: nei contratti verrà inserita una clausola risolutiva espressa di accettazione del codice etico del Fondo.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

7) GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI DEGLI EVENTI, OMAGGI E REGALIE

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività in esame può prospettarsi come di supporto alla commissione del delitto di corruzione tra privati. Le attività connesse alla gestione di regalie, offerte ed omaggi, delle sponsorizzazioni e donazioni (ricerca e selezione degli eventi da sponsorizzare e dei contributi/donazioni da elargire, gestione dei rapporti con gli sponsor e con gli enti assegnatari delle liberalità, autorizzazione, gestione e monitoraggio delle spese sostenute), possono infatti costituire veicolo per occultare l'indebita erogazione, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, a favore di esponenti di altre società, che, violando i propri obblighi di fedeltà, si lasciano corrompere.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Comunicazione e Relazioni Istituzionali

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previste le seguenti specifiche disposizioni all'interno del Codice Etico: art. 10 "Doveri del personale"; art. 17 "Rapporti tra Privati"; art. 21 "Regalie a fornitori, consulenti e terzi in genere"; art. 26 "Rapporti economici con partiti politici, mass media e organizzazioni sindacali a livello nazionale".
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; B.07.01.01 Affari Generali e del Personale; B.08.01.02 Gestione delle relazioni esterne; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo; B.08.01.02m02 modulo per le sponsorizzazioni e per le iniziative di carattere sociale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

8) RAPPORTO CON I GESTORI DEGLI INVESTIMENTI MOBILIARI (SELEZIONE, CONTRATTAZIONE E MONITORAGGIO)

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il delitto di corruzione tra privati potrebbe essere perfezionato mediante la riduzione dei costi di gestione/negoziazione in cambio della promessa di utilità.

Funzioni coinvolte

- CdA

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Investimenti Mobiliari*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto l'art. 17 "Rapporti tra Privati" all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.02.01.01 Programmazione Obiettivi Strategici degli investimenti; A.02.01.02 Attuazione Piano Strategico degli investimenti; A.02.01.03 Monitoraggio degli attivi investiti; A.02.01.05 Determinazione del Tasso Convenzionale; OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

9) GESTIONE DELLE NOTE SPESE

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il processo relativo alle note spese è in tale sede preso in considerazione quale attività potenzialmente a rischio per il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali effettuare la dazione o la promessa di denaro, nell'interesse o a vantaggio del Fondo, a favore di esponenti di altre società che, violando i propri obblighi di fedeltà, si lasciano corrompere.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Legale e Organi Statutari*

- *Operations*
- *Cassiere*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto l'art. 10 "Doveri del personale" all'interno del Codice Etico.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; B.07.01.01 Affari Generali e del Personale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

C) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

1. Le Norme di riferimento

a) REATI TRANSNAZIONALI

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D. Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state connotate dall'elemento della "transnazionalità"⁶ e siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

⁶ Reato transnazionale: Si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato." Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

a) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24 *ter* nel D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

Art. 24 *ter* D. Lgs. n. 231/2001

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

2. Le attività sensibili

Rischi inerenti e modalità realizzative

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare **non sussistente il rischio** riguardo le fattispecie concernenti **il sequestro di persona a scopo di estorsione, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope**, che appaiono lontane dalla realtà e dal business del Fondo.

Di contro risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato **la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p.** L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all'*associazione finalizzata a delitti tributari, etc.*) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione per delinquere.

Il Fondo ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- a) Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) Associazione esterna (sia nazionale o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, è stata oggetto di mappatura l'attività del Consiglio di Amministrazione, deputato ad assumere decisioni significative nella gestione aziendale, nonché di specifici Comitati interni al Fondo con compiti gestionali e/o decisionali. Con riguardo a tali soggetti si è provveduto ad analizzare la tracciabilità delle decisioni assunte (i.e. verbalizzazione delle riunioni), le regole di funzionamento interno, i meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell'esistenza ed adeguatezza di flussi informativi.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, etc.*) al Fondo. A tale riguardo, il Fondo ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nel Codice Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative.

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. "semplice", è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate.

Il reato associativo si caratterizza per **tre elementi** fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all'azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile (ove, l'elemento temporale insito nella nozione di stabilità deve essere inteso come sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato anche laddove si concretizzi in una partecipazione all'associazione limitata ad un breve periodo);
- un programma criminoso indeterminato; tale elemento distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato che è invece di natura occasionale e per la commissione di reati determinati, con la commissione dei quali si esaurisce l'accordo. Ai fini della configurabilità del reato, l'indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati (Cassazione penale, sez. I, sent. 15 gennaio 1997, n. 67).
- un'adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Altresì, quale **elemento soggettivo** del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la

consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 24 settembre 1998, n. 10076).

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come **reato di pericolo** per l'ordine pubblico, assume valenza di titolo di reato autonomo, ossia indipendentemente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di "abolitio criminis" (Cassazione penale, sez. VI, sent. 27 novembre 2003, n. 7187).

Dall'analisi preliminare del reato di *associazione per delinquere* emerge, pertanto, un'oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

Il Fondo dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una "colpa organizzativa" che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di *strutture parallele* (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosa – cfr. F. D'Arcangelo, in *Rivista 231, La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata*) che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell'azienda (*requisito della struttura organizzativa*), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita. A tal proposito, il Fondo si è dotata dei presidi di seguito indicati.

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono presenti specifici principi e regole di condotta volti alla stigmatizzazione di condotte potenzialmente integranti le fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter del Decreto 231.
- *Procedure*: nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), il Fondo ha adottato una serie di misure di controllo e di procedure aziendali volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), le quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

In particolare, tali procedure consentono di:

- ✓ attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- ✓ definire, assegnare e comunicare correttamente i *poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- ✓ garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- ✓ assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione o transazione;
- ✓ prevedere momenti di monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.);

- ✓ assicurare un'adeguata selezione dei consulenti e fornitori, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi/forniture, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- ✓ garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili.
- *Vertice aziendale*: il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in termini di meccanismi di deliberazione, frequenza delle riunioni, verbalizzazione delle stesse, utilizzo di budget finanziario, è trasparente ed è mantenuta adeguata traccia dell'operato dello stesso.
- *Principi di controllo*: il Fondo garantisce altresì lo svolgimento delle proprie attività, al fine di prevenire le fattispecie di reato transnazionali, in linea con i seguenti principi di controllo:
 - nei rapporti con soggetti terzi (clienti, fornitori, partner, consulenti, procuratori, etc.) sono stati implementati specifici controlli volti a garantire una puntuale e approfondita conoscenza del soggetto con cui il Fondo intende instaurare un rapporto di affari (es.: acquisizione di documenti identificativi delle persone fisiche/giuridiche, archiviazione, valutazione del rischio, sospensione o interruzione del rapporto in caso di "sospetto"): in particolare il Fondo acquisisce la documentazione antimafia ai sensi della L. 161/2017 e s.m.i.;
 - vengono debitamente registrati e archiviati i dati e le informazioni in merito a clienti ed operazioni;
 - i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dal Fondo, al fine di sanzionare le condotte/comportamenti contrari ai principi etici;
 - deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo

alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;

- i rapporti infragruppo o con clienti/partner appartenenti ad altri Stati sono regolamentati, ove possibile, tramite contratti o altri documenti simili che rappresentino con chiarezza i criteri di definizione dei costi e le modalità di svolgimento.

Inoltre, il Fondo ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- ✓ porre attenzione *all'integrità e all'etica* nello svolgimento delle attività;
- ✓ attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- ✓ definire, assegnare e comunicare correttamente *i poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- ✓ garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.
- ✓ prevedere, nello svolgimento delle attività, gli opportuni punti di controllo (quadrature, meccanismi informativi, riconciliazioni, etc.);
- ✓ assicurare la *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità* di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli;
- ✓ assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;
- ✓ garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;

- ✓ prevedere momenti di *monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- ✓ assicurare un'adeguata *selezione dei fornitori, partners e consulenti esterni*, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- ✓ assicurare che i *centri decisionali interni* al Fondo agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- ✓ garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità;
- ✓ assicurare lo svolgimento di specifica *attività di audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

Il Fondo, al fine di prevenire le fattispecie di reato transnazionali, ove tecnicamente possibile, deve garantire il rispetto dei seguenti principi di controllo:

- ✓ utilizzare un sistema informatico finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed informazioni in merito a clienti ed operazioni;
- ✓ disciplinare i rapporti con i fornitori attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato, al fine di sanzionare le condotte/comportamenti contrari ai principi etici;
- ✓ nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export e/o nel caso di società

facenti parte dello stesso Gruppo), deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza e buona fede;

- ✓ le funzioni competenti devono assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo); in particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- ✓ in caso di conclusione di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti deve essere garantita la massima trasparenza;
- ✓ deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- ✓ è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento giudiziale che vede coinvolta il Fondo;
- ✓ deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

D) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. Le Norme di riferimento

Art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

2. Le attività sensibili

Le attività risultate potenzialmente sensibili ai sensi dell'art. 24 *bis* del Decreto, riguardano in via più generale il complesso delle attività e dei processi afferenti la **Gestione dei sistemi informatici e delle reti** (ad esempio, gestione delle credenziali di accesso ai sistemi, alla rete ed alle informazioni; attività di identificazione, implementazione, manutenzione e monitoraggio delle componenti infrastrutturali quali hardware, reti, sistemi, etc., attività connesse all'utilizzo, sviluppo e monitoraggio delle componenti software; gestione delle misure di sicurezza fisica; etc.).

1) GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE RETI

Rischi inerenti e modalità realizzative

I reati indicati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere integrati attraverso

- l'introduzione, senza averne autorizzazione, in sistemi protetti da misure di sicurezza;
- il possesso abusivo di codici o altri mezzi di accesso ad un sistema informatico protetto;
- la diffusione di programmi idonei a danneggiare un sistema informatico di un terzo;
- l'intercettazione abusiva di una conversazione informatica;
- la distruzione, il deterioramento o la cancellazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

Il reato di falsità in documenti informatici, invece, potrebbe essere realizzato dai soggetti di volta in volta interessati attraverso, a titolo esemplificativo, la falsa attestazione, in atti e documenti informatici, di fatti dei quali l'atto o il documento stesso è destinato a provare la verità.

Funzioni coinvolte

- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto uno specifico principio volto a richiamare il personale in possesso di strumenti informatici ad un corretto utilizzo degli stessi.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le seguenti procedure a presidio dei rischi informatici: B.05.01.01 IT Demand, sviluppo e gestione sistemi informativi; B.05.01.02 Gestione della Sicurezza Logica; B.05.02.01 Gestione richieste di assistenza tecnico-funzionale; B.05.02.02 Utilizzo delle risorse informatiche in dotazione da Banca; OdS 2/2008 Incarico di Responsabile della Sicurezza Logica e s.m.i.

Le suddette procedure definiscono un'adeguata politica di sicurezza delle informazioni e garantiscono i seguenti step di controllo:

- *Profilazione degli accessi al sistema informatico*: l'accesso alle applicazioni aziendali è consentito solo tramite credenziali di autorizzazione (user-id e password). I codici identificativi individuati sono univoci.
- *Sicurezza fisica e ambientale*: vengono adottati controlli e comunicate le linee guida per il personale dipendente per l'accesso ad aree sicure.
- *Software antivirus su tutti i client*: è stato installato e viene regolarmente aggiornato un software antivirus su tutti i client e su tutti i server; sono verificati gli allegati di posta elettronica ed i download da Internet.
- *Back-up e disaster recovery*: vengono effettuati e verificati regolarmente i salvataggi di dati e copie dei software. Le copie dei back

up sono conservate in un luogo sufficientemente distante dal sito principale.

- *Controlli di sicurezza sulla rete*: sono state definite le responsabilità per la gestione della rete ed adottati strumenti e soluzioni per il monitoraggio del traffico di rete. Il Fondo ha implementato meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulla rete.
- *Controllo delle elaborazioni e validazione dei dati*: sono presenti dei controlli per la rilevazione di errori di elaborazione dei dati, per verificare l'autenticità del contenuto delle transazioni elettroniche e la correttezza dei dati di output. Il Fondo ha inoltre adottato controlli per assicurare che l'imputazione dei dati sia corretta ed appropriata.
- *Gestione degli incidenti di sicurezza*: sono state definite le responsabilità per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica delle infrastrutture IT.
- *Privacy*: il Fondo garantisce l'applicazione delle misure di protezione dei dati previste dal D. Lgs. 196/03 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) n. 2016/679.
- *Attività di controllo*: vengono pianificate ed effettuate attività periodiche di verifica tecnica della sicurezza dei sistemi.

E) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Le Norme di riferimento

Art. 25- *septies* D. Lgs. n. 231/2001

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute nel luogo di lavoro.

Per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo; in precedenza tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

1.1 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli sopraindicati del Codice Penale, trovano nella legislazione vigente fondamentale regolamentazione nel **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito "Testo Unico sulla Sicurezza" o, semplicemente "TUS")**. Il **Documento di Valutazione Rischi** (di seguito "DVR") è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di valutazione di "tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" – ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari – (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuare ed attuare specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei **Dispositivi di Protezione Individuale** (di seguito "DPI").

Quando il TUS si rivolge ai lavoratori, a differenza di quanto stabilito dall'ex D. Lgs. 626/94, intende riferirsi alla persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Pertanto, il Testo Unico amplia il campo di applicazione, prendendo in considerazione tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, con eccezione degli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio colf e badanti).

1.2 Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell' "interesse o a vantaggio" dell'ente stesso.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto del Fondo all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Il TUS, inoltre, all'art. 30 pone uno specifico riferimento al Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale al co. 5 introduce una presunzione di conformità del Modello ai requisiti richiesti dal

medesimo articolo al co. 1, qualora l'ente si sia dotato di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British Standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series).

2. Le attività sensibili

Rischi inerenti e modalità realizzative

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25 *septies* dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente, invero, di escludere *ex ante* alcuna attività o settore aziendale dall'ambito operativo del citato art. 25 *septies*.

Pertanto, quale attività sensibile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rileva la più ampia attività di "**gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**": l'attività in esame consiste nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antinfortunistica e nell'osservanza dei principi generali che impongono di svolgere l'attività in modo che non derivino conseguenze dannose ai prestatori di lavoro.

In particolare, nell'ambito di tale attività si ricomprendono:

- ✓ il monitoraggio ed il rispetto della normativa vigente applicabile alla realtà aziendale;
- ✓ la definizione della struttura organizzativa e dei ruoli coinvolti nella gestione degli aspetti di sicurezza;
- ✓ la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- ✓ la gestione delle misure protettive collettive e/o individuale al fine di renderle adeguate a contenere o eliminare i rischi;
- ✓ la gestione delle emergenze;
- ✓ la gestione degli appalti e dei relativi aspetti di sicurezza;
- ✓ la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria;

- ✓ la gestione della formazione del personale sui temi della sicurezza;
- ✓ la gestione delle attività di manutenzione e verifica di macchinari/impianti;
- ✓ la gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e della documentazione e registrazione delle attività svolte.

Funzioni coinvolte

- CdA
- RSPP
- Presidente del CDA

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- È stato istituito un Protocollo tra la Banca BNL ed il Fondo, in data 22/07/10, avente ad oggetto le regole di comportamento da rispettare in tema di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro.
- *Contrattualistica*: il Fondo ha stipulato un contratto di Global Service Manutentivo con l'outsourcer immobiliare BNPPREMI. Il contratto prevede, da parte di BNPPREMI, l'obbligo di rispettare il Codice Etico del Fondo, con la previsione che in caso contrario quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché alla richiesta di risarcimento per eventuali danni che dovesse subire.
- BNPPREMI redige report inerenti la salute e sicurezza derivanti dal loro processo di controllo interno.

**F) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
NONCHÈ AUTORICICLAGGIO**

1. Le Norme di riferimento

Art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648- *bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*1 c.p.)

2. Le attività sensibili

Le attività risultate potenzialmente sensibili ai sensi dei reati in esame, alla luce dell'analisi di mappatura effettuata, sono di seguito indicate:

1) GESTIONE INVESTIMENTI FINANZIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività rileva in quanto, se realizzata mediante denaro proveniente da delitto (anche se compiuto dal Fondo), è idonea a configurare l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività finanziarie, sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato. In questo senso si ricorda che la stessa Giurisprudenza ha ritenuto che *integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito* (Cass. Pen. 6 novembre 2009, n. 47375).

Funzioni coinvolte

- CdA

- *Presidente del CdA*
- *Commissione Finanza*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Investimenti*
- *Investimenti Mobiliari*
- *Amministrazione e Contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici volti a mitigare il rischio reato. Nelle convenzioni di gestione stipulate tra la Sicav e ciascun Asset Manager scelto è previsto il rispetto del Codice Etico del Fondo Pensioni, ispirato ai principi di deontologia aziendale da seguire nel corso dello svolgimento delle attività; il mancato rispetto di una delle disposizioni del Codice Etico costituisce nei confronti del Fondo Pensioni una forma di comportamento illecito ed è considerato contrario ai principi etico-sociali adottati dal Fondo Pensioni stesso.
- *Procedure*: la Fondo ha implementato le procedure A.02.01.01 Programmazione Obiettivi Strategici degli investimenti; A.02.01.02 Attuazione Piano Strategico degli investimenti; A.02.01.03 Monitoraggio degli attivi investiti; A.02.01.05 Determinazione del Tasso Convenzionale; B.02.02.01 Cash flow; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale e s.m.i.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.
- *Monitoraggio*: sono previsti monitoraggi costanti nei confronti dei Gestori degli investimenti finanziari con una reportistica nei confronti del Direttore Generale, del Presidente e del CdA. Per i gestori cc.dd. ”

alternativi”, se presenti, UO INV-Mob effettua una review del portafoglio, basandosi su una traccia fra gli argomenti riportati nella “Due Diligence Review light”. Vengono altresì svolte delle verifiche presso la sede di questi ultimi per accertarsi dei processi di investimento e del trattamento dei fondi investiti. In caso di informazioni ritenute non coerenti con gli obiettivi del Fondo, la UO Investimenti Mobiliari segnala le proprie valutazioni al Presidente e al Direttore Generale. Come misure "correttive" può essere deciso di ridurre il mandato in essere nei confronti di tali gestori.

- *Investimenti socialmente responsabili*: il Fondo Pensioni, nel 2016, è passato ad un approccio sostenibile della gestione finanziaria, mediante introduzione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nella valutazione degli investimenti. Lo strumento precedentemente utilizzato si fondava su uno screening ex post degli investimenti che la società Vigeo effettuava sui portafogli dei diversi gestori. Nel corso del 2016 si è ritenuto più opportuno passare ad un approccio attivo, ex ante, attraverso l'individuazione di un “universo investibile” – per la cui definizione il Fondo si avvale della consulenza di un Advisor specializzato ESG – aggiornato su base periodica e trasferito, per tramite dell'Investment Advisor, ai gestori dei singoli subfunds.
- *Controlli gestionali/amministrativi*: il controllo amministrativo è sostanzialmente finalizzato a verificare che quanto comunicato dai Gestori finanziari alla Banca Depositaria trovi esatta rispondenza nei libri contabili del Fondo. Per tali attività il Fondo si avvale dall'outsourcer amministrativo (Previnet). Le risultanze dei monitoraggi sono periodicamente sottoposte all'attenzione del Direttore Generale e del Presidente per l'informativa al CdA che decide, qualora necessario, le eventuali successive azioni da intraprendere nei confronti dei gestori stessi (riduzione mandato, revoca, ecc..).
- *Monitoraggio della corretta contabilizzazione delle partite della gestione Finanziaria*: la Banca Depositaria Milano invia giornalmente al Service Amministrativo un flusso contenente le posizioni, i Nav (flusso di 4 file excel inviati giornalmente dalla Banca Depositaria (un file per Stacco, uno per Volo, uno per Arrivo ed uno per la linea Erogazione rendite), le

movimentazioni dei conti corrente e le operazioni sulle rubriche delle 4 linee di investimento. Per ciascuna posizione, il service amministrativo, utilizzando le proprie fonti prezzo, provvede in maniera indipendente alla valorizzazione degli attivi investiti e alla valorizzazione dei Nav. Il Nav dell'ultimo giorno del mese viene inviato a Banca Depositaria per il cosiddetto "asseveramento". La Banca Depositaria, confronta i propri Nav con quelli ricostruiti dal Service Amministrativo e se li ritiene congrui, assevera i Nav. Da quel momento il Service Amministrativo può procedere alla contabilizzazione del mese appena chiuso. Il Service Amministrativo chiude ed invia a OP-AC la contabilità entro i primi 15 del mese successivo a quello di chiusura. La contabilità viene anche pubblicata sull'applicativo IASSET.

- *Monitoraggio delle segnalazioni di banca depositaria:* la Banca Depositaria verifica quotidianamente la coerenza delle politiche di investimento del Fondo effettuate dai Gestori Finanziari con quanto stabilito, in primo luogo, dalla normativa pro tempore vigente nonché ovviamente con quanto definito nei mandati, a livello di Gestore, Comparto, singolo portafoglio e quando necessario a livello di singolo titolo. In caso di anomalia, di qualsiasi tipo essa sia (dalla violazione dei limiti di investimento all'acquisto di titoli non previsti nel mandato, ecc.), la Banca depositaria invia comunicazione al Gestore interessato, al Responsabile UO INV, al Responsabile UO INV-Mob e all'addetto UO INV-Mob. Il Responsabile UO INV attende la risposta del Gestore:
 - se il Gestore giustifica e chiude l'anomalia, si archivia la segnalazione;
 - se l'anomalia persiste, il Resp. UO INV analizzato l'evento e in considerazione della rilevanza della stessa, deve:
 - informare il Direttore Generale (le anomalie segnalate, gli eventuali effetti causati dall'evento segnalato; la conformità o meno dell'evento al contratto e/o alla normativa, le eventuali iniziative intraprese o da intraprendere e ogni altra utile informazione al riguardo);

- richiedere al Gestore ulteriori informazioni in merito all'anomalia e ripristino delle condizioni normali.

Trimestralmente UO INV-Mob informa comunque sinteticamente con apposito prospetto il Presidente, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci e l'OdV in merito alle segnalazioni pervenute e alle relative sistemazioni. Le segnalazioni all'OdV del Fondo vengono effettuate anche se negative e secondo la periodicità e le modalità da questo stabilite.

- *Gestione dei conflitti di interessi*: nel rispetto del Regolamento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi (di seguito Regolamento), approvato dal CdA il 26/04/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, il Resp. UO INV e il Resp UO INV-Mob hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione di operazioni nelle quali possano manifestarsi potenziali conflitti di interessi e di effettuare le dovute comunicazioni previste dal Regolamento al Direttore Generale. Il Resp UO INV-Mob è responsabile della corretta acquisizione della "dichiarazione della controparte" che deve essere consegnato a UO LOS per l'archiviazione nel relativo contratto. Periodicamente i Gestori segnalano a UO INV eventuali operazioni effettuate in conflitto di interessi. UO INV esamina la segnalazione, valuta eventuali impatti, si relaziona col Gestore ed opera in conformità al Regolamento.
- *Accertamento ispettivo Covip*: in data 22 dicembre 2020 l'accertamento ispettivo condotto dalla Covip sulle attività del Fondo non ha evidenziato l'esistenza di particolari elementi di criticità.

2) GESTIONE INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività rileva in quanto, se realizzata mediante denaro proveniente da delitto (anche se compiuto dal Fondo stesso), è idonea a configurare l'impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività finanziarie richiesti dalla norma, sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato. In particolare, un'eventuale acquisizione o dismissione di immobili ad un prezzo non in linea con l'effettivo valore di mercato potrebbe celare un trasferimento di denaro a scopo di riciclaggio.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Commissione immobili
- Direttore Generale
- Budgeting e Controllo di Gestione
- Investimenti
- Investimenti Immobiliari

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici volti a mitigare il rischio reato.
- *Contrattualistica*: il Fondo ha stipulato un contratto di Global Service Manutentivo con l'outsourcer immobiliare BNPPREMI. Il contratto prevede, da parte di BNPPREMI, l'obbligo di rispettare il Codice Etico del Fondo, con la previsione che in caso contrario quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché alla richiesta di risarcimento per eventuali danni che dovesse subire.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le seguenti procedure A.02.02.01 Governance delle società outsourcer immobiliari; A.02.02.02 Acquisizione/dismissione immobili e valutazioni del patrimonio immobiliare; A.02.02.03 Elaborazione budget immobiliare; A.02.02.04 Gestione locazione immobili; A.02.02.05 Gestione della morosità; OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale e s.m.i.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

3) SPONSORIZZAZIONI

Rischi inerenti e modalità realizzative

Nell'ambito di tale attività, il Fondo potrebbe effettuare operazioni di sponsorizzazioni attuate con modalità concretamente idonee ad ostacolare l'eventuale provenienza illecita del denaro con cui viene effettuata l'operazione stessa.

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi all'interno del Codice Etico
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le Procedure B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; B.08.01.02 - Gestione delle relazioni esterne, OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del Fondo e s.m.i, OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale e s.m.i.

4) LOCAZIONI IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

I reati in oggetto possono astrattamente configurarsi nel momento in cui, a titolo esemplificativo, si acquisiscano, mediante i canoni locativi, risorse finanziarie che sono provenienti da illeciti.

Funzioni coinvolte

- *Direttore Generale*
- *Investimenti Immobiliari*

- *Società Immobiliare / Outsourcer Immobiliare*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A.
- Il Fondo ha stipulato un contratto di Global Service Manutentivo con l'outsourcer immobiliare BNPPREMI. Il contratto prevede, da parte di BNPPREMI, l'obbligo di rispettare il Codice Etico del Fondo, con la previsione che in caso contrario quest'ultimo potrà procedere alla risoluzione del contratto nonché alla richiesta di risarcimento per eventuali danni che dovesse subire.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure A.02.02.01 Governance delle società outsourcer immobiliari; A.02.02.02 Acquisizione/dismissione immobili e valutazione del patrimonio Immobiliare; A.02.02.03 Elaborazione budget immobiliare; A.02.02.04 Gestione locazione immobili; A.02.02.05 Gestione della morosità; OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

5) GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato di autoriciclaggio, dal momento che il provento illecito da reimpiegare in attività economiche può derivare altresì dalla commissione di un reato tributario, ancorché sotto forma di risparmio di imposta.

Funzioni coinvolte

- *Amministrazione e Contabilità*
- *Legale e Organi Statutari*

- *Operations*
- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici volti a mitigare il rischio reato.
- *Consulente fiscale esterno*: il Fondo si avvale di un consulente fiscale esterno che rivede il calcolo delle imposte prima della registrazione in contabilità.
- *Contrattualistica*: con riferimento ai contratti di outsourcing con i diversi fornitori del Fondo (es. DISC, PREVINET, ONE WELF, BNPPRE, etc.) è onere degli stessi curare l'adeguamento dei presidi tecnici e amministrativi alla normativa fiscale di riferimento, tempo per tempo vigente.
- *Tenuta dei libri obbligatori*: i Libri contabili e fiscali obbligatori vengono compilati, controllati e custoditi presso la sede in formato cartaceo e in CO.GE. In formato elettronico. La Funzione deputata a tale adempimento è Amministrazione e Contabilità.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.01.01.01 Gestione Contabilità; B.01.03.01 Gestione fiscale e tributaria; B.03.01.01 Affari Legali e Organi Statutari.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

6) CICLO ACQUISTI

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività rileva sia sotto il profilo strumentale, dal momento che potrebbero essere ricevuti beni derivanti in realtà da delitti che il Fondo ha posto o concorso a porre in essere con taluni fornitori, sia diretto, in quanto potrebbe essere realizzata mediante denaro proveniente da delitto (compiuto, anche a

titolo di concorso), sempre che sia svolta attraverso modalità tali da ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Direttore Generale
- Budgeting e Controllo di Gestione
- Amministrazione e Contabilità

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici volti a mitigare il rischio reato.
- *Procedure*: la Fondo ha implementato le procedure B.06.01.02 Ciclo Acquisti: gestione rda e oda; B.06.01.01 Tenuta albo fornitori; B.06.01.03 Gestione dei pagamenti e dei giroconti; OdS 15/2017 Linee guida sulla gestione della cassa interna del fondo, OdS 14/2017 Disciplina delle firme per l'autorizzazione alla movimentazione dei c/c bancari e postale, OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale e s.m.i.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

7) GESTIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale, dal momento che il provento illecito da reimpiegare in attività economiche può derivare altresì dai versamenti contributivi che gli iscritti al Fondo effettuano.

Funzioni coinvolte

- Direttore Generale

- *Amministrazione e Contabilità*
- *Consulenza e assistenza*
- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici volti a mitigare il rischio reato.
- *Procedure*: la Fondo ha implementato le seguenti procedure: A.01.01.01 Gestione versamenti contributivi; A.01.02.01 Gestione delle iscrizioni al Fondo; A.01.02.02 Gestione e rendicontazione delle posizioni individuali; A.03.01.01 Gestione delle prestazioni accessorie; A.03.01.02 Gestione delle cessazioni; A.03.01.03 Erogazione delle prestazioni capitale/rendita e trasferimenti in uscita; A.03.01.04 Erogazione delle anticipazioni; A.03.02.01 Determinazione della Riserva Matematica; A.03.02.02 Gestione amministrativa delle erogazioni in rendita; OdS 1/2016 - Linee Guida sulle esecuzioni di operazioni con caratteristiche artificiose/inusuali/anomale e s.m.i..
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

8) PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività è presa in considerazione a titolo strumentale per il compimento del reato di autoriciclaggio, dal momento che il provento illecito da reimpiegare in attività economiche può derivare altresì da esposizioni di dati contabili non rispondenti al vero anche attraverso la variazione dei conti esistenti, l'inserimento di poste a valore difforni da quelli reali (come ad esempio la sopravvalutazione dei crediti e/o del relativo fondo, etc.), l'occultamento di risorse in fondi liquidi o riserve occulte.

Funzioni coinvolte

- *CdA*

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti*
- *Amministrazione e Contabilità*
- *Consulenza e Assistenza*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: sono previsti specifici principi etici volti a mitigare il rischio reato.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le seguenti procedure: B.01.01.01 Gestione contabilità; B.01.02.01 Predisposizione del Bilancio annuale d'esercizio; OdS 3/2017 Il sistema dei controlli contabili.

Le suddette procedure, tra le altre cose, disciplinano:

- ✓ i dati e le informazioni che devono essere forniti all'Amministrazione ed entro quali scadenze;
- ✓ l'obbligo per i responsabili di funzione che forniscono dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di assicurare la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- ✓ il mantenimento di adeguata evidenza documentale delle operazioni aziendali che si riflettono sul sistema contabile in modo da assicurare l'agevole registrazione contabile e l'eventuale ricostruzione a posteriori;
- ✓ il principio di separazione dei ruoli in forza del quale la predisposizione del bilancio è responsabilità di un soggetto diverso

da chi successivamente è incaricato di verificarne la correttezza in termini di principi contabili applicati e da chi lo approva.

- *Strumenti informatici*: la contabilità viene gestita attraverso il supporto di software gestionale amministrativo-contabile, il cui accesso è consentito ai soli soggetti autorizzati e gestito tramite user-ID e password.
- *Tracciabilità e archiviazione*: la bozza del bilancio ed i suoi allegati sono trasmessi al CdA con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del bilancio. Inoltre, è garantita l'archiviazione della documentazione prodotta in occasione della convocazione e dello svolgimento delle riunioni.
- Il Fondo si avvale di incaricata Società di revisione legale per la certificazione del bilancio.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

G) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Le Norme di riferimento

Art. 25 *novies* D. Lgs. n. 231/2001

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore contenuti nella L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (dall'art. 171 all'art. 171-*octies*).

2. Le attività sensibili

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 *septies* e *octies* appaiono lontane dalla realtà e dal business del Fondo, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

Nell'ambito della macroattività di "**Gestione dei sistemi informatici e delle reti**" è, invece, astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dei delitti considerati dagli artt. 171, 171-*bis* e, in particolare, dall'art. 171-*ter*, laddove si punisce la condotta di abusiva duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, ovvero di banche dati e gestione della rete telematica.

Rischi inerenti e modalità realizzative

Pertanto, il rischio reato di cui sopra potrebbe configurarsi, a titolo esemplificativo, in duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza, nell'acquisto di software contraffatti, ovvero nell'immissione in rete di un software, di un'opera altrui protetta dal diritto d'autore, rendendoli liberamente scaricabili o attribuendosene la paternità.

1) GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE RETI

Funzioni coinvolte

- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto uno specifico principio volto a richiamare il personale in possesso di strumenti informatici ad un corretto utilizzo degli stessi.
- *Procedure*: il Fondo ha implementato le seguenti procedure a presidio dei rischi informatici: B.05.01.01 IT Demand, sviluppo e gestione sistemi informativi; B.05.01.02 Gestione della Sicurezza Logica; B.05.02.01 Gestione richieste di assistenza tecnico-funzionale; B.05.02.02 Utilizzo delle risorse informatiche in dotazione da Banca; OdS 2/2008 Incarico di Responsabile della Sicurezza Logica e s.m.i.

H) INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Le norme di riferimento

Art. 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

2. Le attività sensibili

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'area a rischio reato non può essere aprioristicamente determinata.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno del Fondo nell'ipotesi in cui:

- a) esista un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Fondo stessa attinente a un reato ex D.Lgs n. 231/2001 (amministratore, consigliere, responsabile, dirigente, dipendente, operaio);
- b) possa essere ravvisabile *un interesse del Fondo nel tentare di esercitare pressioni sul soggetto al fine di ottenere un determinato risultato processuale*;
- c) un altro soggetto del Fondo ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 *bis* c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a far rendere dichiarazioni mendaci in un procedimento penale.

Nello specifico, il reato potrebbe astrattamente configurarsi con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto, che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del

procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

Funzioni coinvolte

- *Presidente del CdA*
- *Direttore Generale*
- *Budgeting e Controllo di Gestione*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Operations*
- *Investimenti*
- *Investimenti Immobiliari*
- *Investimenti Mobiliari*
- *Comunicazione e Relazioni Istituzionali*
- *Amministrazione e Contabilità*
- *Consulenza e Assistenza*
- *IT*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico*: è previsto l'art. 28 "Relazioni con l'Autorità Giudiziaria" all'interno del Codice Etico.
- *Sistema di deleghe*: il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20 maggio 2020.

I) REATI AMBIENTALI

1. Le norme di riferimento

Art. 25 *undecies* D. Lgs. n. 231/2001

- Codice penale
 - Uccisione, cattura o detenzione di specie animali selvatiche protette (art. 727-*bis*)
 - Distruzione, prelevamento, o detenzione di specie vegetali selvatiche protette (art. 733-*bis*)
 - Inquinamento ambientale (art. 452-*bis*);
 - Disastro ambientale (art. 452-*quater*);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- *quinquies*);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-*octies*);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies*).
- D. Lgs. n. 152/2006
 - Sanzioni penali (Art. 137, co. 2, 3, 5, 11 e 13)
 - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256, co. 1, 3, 5 e 6)
 - Bonifica dei siti (Art. 257, co. 1 e 2)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, co. 4)

- Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, co.1)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 *bis*, comma 6, 7 e 8)
- Sanzioni (Art. 279, co. 5)
- L. n. 150/92
 - Commercio internazionale di specie vegetali animali in via di estinzione (Art. 1, e 3-*bis*, co. 1, 2 e 6)
 - False autorizzazioni commercio di specie animali/vegetali (Art. 6)
- L. n. 549/93
 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art. 3, co. 6)
- D. Lgs. n. 202/07
 - Inquinamento provocato dalle navi (Art. 8, co. 1 e 2, e art. 9)

Per il dettaglio delle fattispecie di reato sopra riportate si rinvia all'Elenco Reati – Allegato n. 1.

2. Le attività sensibili

Analisi preliminare sulla tutela ambientale

Dall'analisi preliminare, svolta tenendo conto delle caratteristiche delle fattispecie di reato in esame e dell'attività tipica del Fondo, è stato possibile escludere la sussistenza del rischio di commissione di diverse fattispecie di reati ambientali, come di seguito sintetizzato: i reati contrassegnati dalle lettere **NA** (Not Applicable) si ritengono **esclusi**, quelli contrassegnati dalla **A** (Applicable) sono invece stati **considerati**.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D. Lgs. n. 231/2001)

NORME	FATTISPECIE	A /NA
Articolo 727-bis c.p.	<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di <u>esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u></i>	NA
Articolo 733-bis c.p.	<i>Distruzione o deterioramento di <u>habitat</u> all'interno di un sito protetto</i>	NA
Art. 137, co. 2 D. Lgs. 152/06	<i>Scarico idrico industriale contenente sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata</i>	NA
Art. 137, co. 3 D. Lgs. 152/06	<i>Scarico idrico industriale contenente sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o delle altre prescrizione rilasciate dall'autorità competente</i>	NA
Art. 137 co. 5 (1° per.) D. Lgs. 152/06	<i>Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari</i>	NA
Art. 137 co. 5 (2° per.) D. Lgs. 152/06	<i>Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose</i>	NA
Art. 137, co. 11 D. Lgs. 152/06	Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee	A
Art. 137, co. 13 D. Lgs. 152/06	<i>Scarico in acque marine da parte di navi</i>	NA

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D. Lgs. n. 231/2001)

Art. 256 co. 1 D. Lgs. 152/06	Gestione abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi	A
Art. 256 co. 3 (1°_2° per.) D. Lgs. 152/06	Realizzazione e gestione di discarica abusiva destinata a rifiuti pericolosi e non pericolosi	A
Art. 256 co. 5 D. Lgs. 152/06	Attività non consentite di miscelazione di rifiuti	A
Art. 256 co. 6 D. Lgs. 152/06	Deposito temporaneo abusivo di rifiuti sanitari pericolosi	NA
Art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. 152/06	Omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente di sito contaminato da sostanze pericolose e non	A
Art. 258 co. 4 (II per.) D. Lgs. 152/06	Indicazione di false informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti	A
Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/06	Spedizione transfrontaliera illecita di rifiuti	NA
Art. 452 quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	A

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D. Lgs. n. 231/2001)

Art. 452 quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	NA
Art. 260 bis co. 6 D. Lgs. 152/06	Violazione delle prescrizioni in materia di Sistri	A
Art. 260 bis co. 7 (II-III per.), 8 D. Lgs. 152/06	Violazione delle prescrizioni in materia di Sistri da parte del trasportatore	NA
Art. 279, co. 5 D. Lgs. 152/06	Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limiti e di qualità dell'aria	NA
Art. 6 L. 150/92	False autorizzazioni al commercio di specie animali/vegetali	NA
Art. 3 co. 6 L. 549/93	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	NA
Art. 8 co. 1 e 2 Art. 9 D. Lgs. 202/07	Inquinamento provocato dalle navi	NA
Art. 452-bis c.p.	Inquinamento ambientale	A
Art. 452-quater, c.p.	Disastro ambientale	NA
Art. 452-quinquies, c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente	A

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia (ex D. Lgs. n. 231/2001)

Art. 452-sexies, c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	NA
Art. 452-octies, c.p.	Circostanze aggravanti	A

Rischio e modalità realizzative

Dall'analisi preliminare svolta tenendo conto delle caratteristiche delle fattispecie richiamate nella macro-famiglia di reato in esame, dell'attività tipica della Società e di quanto emerso in sede di Control Risk Self Assessment, i reati ambientali potenzialmente configurabili nell'ambito della realtà del Fondo attengono alle macroaree sotto individuate:

GESTIONE SCARICHI IDRICI

Attività potenzialmente a rischio:

- **Richiesta, rinnovo, modifica delle autorizzazioni allo scarico**
- **Monitoraggio degli scarichi effettuati**

Rischi reato potenzialmente associati:

- ✓ effettuare lo scarico di acque reflue urbane **direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo** (salvo i casi tollerati di scarico sul suolo previsti espressamente dall'art 103 TUA);
- ✓ scaricare **direttamente** acque reflue urbane **nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** (salvo i casi espressamente previsti dall'art. 104 TUA).

GESTIONE DEI RIFIUTI

Attività potenzialmente a rischio:

- **Richiesta, rinnovo, modifica di autorizzazioni**

- **Raccolta e deposito dei rifiuti mediante lo stoccaggio**
- **Trasporto e smaltimento dei rifiuti (mediante operatori terzi certificati)**
- **Processo di miscelazione di rifiuti**
- **Gestione delle attività di caratterizzazione dei rifiuti**

Rischi reato potenzialmente associati:

- effettuare le attività di raccolta, trasporto e smaltimento (anche mediante operatori terzi) in mancanza dell'autorizzazione;
- realizzazione di discarica non autorizzata;
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (ex art. 187 TUA: miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi);
- fornire false indicazioni in merito alla natura, alla composizione e alle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti
- predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti_ cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti al fine di ottenere un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso mezzi e attività continuative organizzate.

GESTIONE DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA DI TRACCIABILITA' INFORMATICA

Attività potenzialmente a rischio:

- **Richiesta, rinnovo, modifica di autorizzazioni (automezzi operatori terzi)**

- **Individuazione, attribuzione responsabilità e formazione per i soggetti delegati SISTRI**
- **Gestione pratico operativa del sistema di tracciabilità informatica**

Rischi reato potenzialmente associati:

- fornire false indicazioni in merito alla natura, alla composizione e alle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

GESTIONE EMERGENZE AMBIENTALI ED EVENTUALI ATTIVITA' DI BONIFICA

Attività potenzialmente a rischio:

- **gestione di eventuali attività di bonifica**

Rischi reato potenzialmente associati:

- compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dolosi o colposi: delle acque o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- mancata bonifica post inquinamento del suolo/sottosuolo/acque che abbia determinato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- mancata effettuazione della comunicazione cui il soggetto che ha cagionato l'inquinamento è tenuto per legge (ai sensi dell'art. 242 TUA).

Funzioni coinvolte

- *Direttore Generale*
- *Investimenti Immobiliari*
- *Outsourcer Immobiliare*

Presidi esistenti

- Per quanto riguarda gli aspetti ambientali che si riferiscono alla sede del Fondo, la loro gestione è a cura della Banca BNL, il cui Modello 231 prevede dei controlli specifici in merito.
- Per quanto concerne gli aspetti ambientali inerenti agli immobili di proprietà del Fondo, la loro gestione è regolata all'interno del contratto di Global Service Manutentivo, stipulato da quest'ultimo con l'outsourcer immobiliare BNPPREMI. Quest'ultimo adotta un proprio Modello 231 in cui sono previsti dei controlli specifici relativi ai reati ambientali.
- Il Fondo ha dato mandato a BNPPRE di effettuare sugli immobili di proprietà una verifica sulla eventuale presenza di amianto, fibre vetrose e serbatoi interrati nonché vulnerabilità sismica.

L) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Le norme di riferimento

Art. 25 *duodecies* D. Lgs. n. 231/2001

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12- *bis*, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero").
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotti nell'art. 25 *duodecies*, D. Lgs. 231/01, dalla Legge 161 del 17.10.2017 riguardante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni").

2. Le attività sensibili

Rischio e modalità realizzative

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dal Fondo lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero ai casi in cui non sia effettuato un monitoraggio sul rinnovo del documento amministrativo in oggetto (i.e. permesso scaduto, revocato o annullato).

Pertanto, l'attività sensibile individuata e rilevante ai sensi del rischio-reato in esame è rappresentata dalla "**Selezione e assunzione del personale**".

Funzioni coinvolte

- CdA

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- Dal momento che l'attività di selezione e assunzione del personale è demandata prevalentemente dal Fondo alla Banca BNL, si rimanda ai presidi previsti all'interno del Modello di quest'ultima, ed ai correlati protocolli.
- *Precetti operativi:* in via residuale, con riferimento all'eventuale assunzione di un lavoratore extracomunitario, il Fondo si impegna, nel rispetto della normativa di riferimento, ad applicare i seguenti precetti operativi:
 - 1) Assunzione di un lavoratore extracomunitario residente all'estero:
 - a) *Presentazione della domanda di nulla osta:*
 - ✓ il Fondo si impegna a presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta all'assunzione presso ogni Prefettura (Ufficio Territoriale del governo – Sportello Unico Competente) per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando la modulistica di riferimento (seguendo la procedura illustrata sul sito web del Ministero dell'Interno: www.interno.it);
 - ✓ nella domanda di autorizzazione all'assunzione di cui sopra il Fondo deve garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
 - b) *Rilascio del nulla osta all'assunzione:*
 - ✓ in caso di parere favorevole dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura (SUI) al rilascio del nulla osta, il Fondo convocato dallo stesso SUI, si impegna a ritirare e firmare il contratto di soggiorno (presentando 2 marche da bollo, il documento di identità in originale ed in copia del datore di lavoro, e la fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere);
 - ✓ il Fondo deve inviare il nulla osta al lavoratore extracomunitario e verificare che questi entro 6 mesi dalla data di rilascio del nulla osta, faccia il suo ingresso in Italia e si presenti al SUI per firmare il contratto.

c) Richiesta e rilascio del visto d'ingresso:

- ✓ il Fondo si accerta che il lavoratore per il quale è stato rilasciato il nulla osta, richieda ed ottenga dall'ambasciata o consolato italiani il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale (presentando il passaporto, il nulla osta ed eventuali ulteriori documenti richiesti);
- ✓ nel caso in cui il lavoratore straniero, al momento della richiesta, sia irregolarmente soggiornante in Italia, il Fondo deve verificare, per la regolarità dell'assunzione, che il cittadino straniero rientri/sia effettivamente rientrato nel suo paese d'origine per ottenere il regolare rilascio del visto.

d) Ingresso in Italia:

- ✓ il Fondo deve verificare che il lavoratore entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia abbia richiesto (e successivamente ottenuto) il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

e) Comunicazioni obbligatorie preassunzione:

sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso dal parte del lavoratore della ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, il Fondo può avviare il rapporto di lavoro dopo aver:

- ✓ comunicato l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività, inviando per via telematica lo specifico Modello "Unificato-Lav." (la comunicazione vale anche per l'INAIL e per l'INPS);
- ✓ se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto o comodato) deve presentare entro 48 ore la comunicazione di "cessione di fabbricato" alla Questura, al Commissariato di Polizia o al Sindaco nei comuni ove non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod. Cessione di Fabbricato).

f) Monitoraggio della scadenza del permesso di soggiorno e rinnovo dello stesso prima della scadenza:

il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista nel contratto di soggiorno e comunque non superiore a 2 anni (se contratto a tempo indeterminato) e ad 1 anno (nel caso di contratto a tempo determinato). Il lavoratore, prima della scadenza del permesso e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso deve presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo (compilata su un apposito modulo cui vengono allegati tutti i documenti richiesti). L'ufficio postale rilascia la ricevuta che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore gli stessi diritti di un permesso di soggiorno ancora valido (in particolare rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro). Pertanto, il Fondo ha l'obbligo di:

- ✓ monitorare la scadenza del permesso di soggiorno, accertandosi che il lavoratore straniero proceda nei tempi di legge (prima della scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso) a presentare la relativa domanda di rinnovo (mediante l'obbligo per il lavoratore di dare copia al Fondo della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale, e successivamente del nuovo permesso).

2) Assunzione di un lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia:

a) Gli obblighi previsti in capo al Fondo per questa tipologia di assunzione:

- ✓ la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per l'assunzione di lavoratori già soggiornanti in Italia (il Fondo deve solo conservare una copia del contratto che non deve essere inviato/consegnato a nessun ente);
- ✓ la comunicazione dell'assunzione al Centro per l'impiego competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio

dell'attività, inviando per via telematica lo specifico modello "Unificato-Lav.";

- ✓ se concede al lavoratore l'uso di un'abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto o comodato) deve presentare entro 48 ore la comunicazione di "cessione di fabbricato" alla Questura, al Commissariato di Polizia o al Sindaco nei comuni ove non è presente un presidio della Polizia di Stato (mod. Cessione di Fabbricato).
- ✓ monitorare la scadenza del permesso di soggiorno, accertandosi che il lavoratore straniero proceda nei tempi di legge (prima della scadenza e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza del vecchio permesso) a presentare la relativa domanda di rinnovo (mediante l'obbligo per il lavoratore di dare copia al Fondo della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale, e successivamente del nuovo permesso).

M) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. Le norme di riferimento

Art. 25 *quinquies* D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e/o interdittive agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale; inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

All'interno di tale famiglia, posto che si possono ritenere ragionevolmente non configurabili i reati ivi previsti, in considerazione dell'attività tipica svolta dalla Società, l'unica fattispecie presa in esame è quella contemplata dalla Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo") che ha aggiornato l'art. 25-*quinquies* introducendo il novellato art. 603-*bis* del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

2. Le attività sensibili

Rischio e modalità realizzative

Pur risultando remota la concreta possibilità di realizzazione della fattispecie in esame, la stessa si ritiene astrattamente ipotizzabile nell'ambito delle attività di:

- selezione, assunzione, valutazione e gestione amministrativa del personale;
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si rinvia, altresì, alle corrispondenti attività come disciplinate nella Parte Speciale, Allegati A (Reati contro la Pubblica Amministrazione), B (Reati societari), E (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e della tutela della salute sul luogo di lavoro) ed L (Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare).

Funzioni coinvolte

- CdA
- Direttore Generale

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- Dal momento che l'attività di selezione e assunzione del personale è demandata prevalentemente dal Fondo alla Banca BNL, si rimanda ai presidi previsti all'interno del Modello di quest'ultima, ed ai correlati protocolli.
- *Codice Etico*: è presente uno specifico principio (Art.6 "Gestione del personale) con il quale il Fondo si impegna a non sottoporre il personale a condizioni di sfruttamento, anche mediante violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- *Procedure*: il Fondo, per la gestione amministrativa del Personale, si è dotata delle procedure B.06.01.04 Gestione amministrativa dei dipendenti del Fondo e delle collaborazioni e consulenze professionali; B.07.01.01 Affari Generali e del Personale; B.07.01.02 Gestione del Protocollo; Protocollo Banca-Fondo del 22.7.2010 Salute e Sicurezza e s.m.i..
- *Clausole Contrattuali*: all'interno dei contratti con soggetti terzi sono previste autocertificazioni attestanti il rispetto, nei rapporti di lavoro, dei CCNL applicabili, regolarità contributiva, rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. È altresì inserita una specifica clausola ex art. 1456 c.c. in caso di rinvio a giudizio della controparte contrattuale per il reato di cui all'art. 603 *bis* c.p.

N) REATI TRIBUTARI

1. Le norme di riferimento

Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001

Il comma 2 dell'art. 39 D.L. 124/2019, recepiti gli emendamenti previsti dalla Commissione VI Finanza della Camera dei deputati, ha previsto di allargare la responsabilità delle imprese ex D. Lgs. 231/2001 per tutti i più gravi delitti fiscali, e non solo per l'uso di fatture false come aveva ipotizzato il D.L. pubblicato in G.U. lo scorso 28 ottobre.

I reati tributari introdotti nell'alveo del catalogo 231 sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

1.2. La Direttiva PIF

Il 6 luglio 2020 è stato approvato in esame definitivo il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020, di attuazione della Direttiva PIF (Direttiva (UE) 2017/1371), che prevede modifiche alla disciplina di diversi reati e un'estensione del novero dei reati presupposto ex D.Lgs n. 231/2001. Il D.Lgs n. 75/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020.

Il Decreto Legislativo 14 luglio n. 75/2020 modifica il neo-introdotta art. 25-*quinqüesdecies*, limitatamente alle ipotesi in cui i reati fiscali presentino l'elemento della transnazionalità e siano commessi al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € dieci milioni, al fine di:

- punire anche le ipotesi di delitto tentato (e non solo consumato);
- ampliare il catalogo dei reati tributari rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2009 includendovi anche i seguenti delitti di cui al D. Lgs. n. 74/2000:
 - dichiarazione infedele (art. 4);
 - omessa dichiarazione (art. 5);
 - indebita compensazione (art. 10-*quater*).

2. Le attività sensibili

Le attività risultate potenzialmente sensibili ai sensi dei reati in esame, alla luce dell'analisi di mappatura effettuata, sono di seguito indicate:

1) INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

In considerazione del fatto che i reati tributari introdotti nel D. Lgs. 231/01 considerano per la consumazione dei reati esclusivamente le imposte sul reddito e quelle sul valore aggiunto, potrebbero essere astrattamente essere escluse le imposte derivanti dall'attività proveniente dal comparto immobiliare del Fondo, trattandosi di IMU/TASI/bollo virtuale imposte sugli immobili.

Tuttavia, a titolo prudenziale, sono stati individuati degli elementi di controllo validi anche per tale tipologia di attività.

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Legale e Organi Statutari*

- *Investimenti Immobiliari*
- *Amministrazione e contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Contrattualistica*: Il Fondo, al fine di concentrare le proprie attività sul “core business” immobiliare, si avvale, per le attività di “property e facility management” (amministrazione e gestione, servi tecnici e generali), della società del Gruppo BNL BNPPREPMI, attraverso un contratto di “full outsourcing”, che regola puntualmente i servizi prestati. Con riferimento alla gestione fiscale, l’Outsourcer è responsabile per:
 - Il calcolo e la contabilizzazione degli importi da pagare per IMU/TASI/bollo virtuale e ogni altra imposta sugli immobili;
 - l’invio al FONDO della documentazione a supporto dell’avvenuta effettuazione del pagamento (tramite F24) e della archiviazione della stessa;
 - la gestione a sistema del flusso Entratel per il versamento dell’imposta di registro (prima annualità, annualità successive, risoluzione anticipata, contratti scaduti da rinnovare e per voltura contratti);
 - la registrazione in contabilità dei pagamenti.

L’UO Investimenti Immobiliari, pur in presenza di responsabilità totale della società del Gruppo BNL BNPPREPMI per errori e omissioni compiute nei pagamenti (cfr. allegato C. al contratto al punto F.1.11), può verificare a campione la corrispondenza tra i dati del pagamento proposto dall’Outsourcer e il calcolo del pagamento stesso anche in relazione agli aspetti fiscali (I.RE. IMU, IUC, TASI, TA.RI., TOSAP, COSAP etc.). Inoltre, nel caso in cui il pagamento relativo a sanzioni, more o ritardati pagamenti, sia di responsabilità e quindi di spettanza di BNPPREPMI, l’UO Investimenti Immobiliari accerta che vengano correttamente effettuati e imputati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’IVA, non vi sono obblighi fiscali di versamento, dal momento che il

Fondo è esente dal pagamento in quanto l'aliquota è pari a 0. Tuttavia, trattandosi di esenzione e non di esclusione, gli obblighi documentali connessi a tale imposta indiretta sono comunque adempiuti. Il Fondo versa, invece, l'imposta di registro.

- *Procedure:* la Fondo ha implementato la procedura A.02.02.01 Governance delle società outsourcer immobiliari.

2. INVESTIMENTI MOBILIARI

Rischi inerenti e modalità realizzative

Tale processo rileva in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere realizzate condotte fraudolente volte alla alterazione dei dati contabili derivanti dagli investimenti mobiliari che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Legale e Organi Statutari*
- *Investimenti Mobiliari*
- *Amministrazione e contabilità*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Codice Etico:* nelle convenzioni di gestione stipulate tra la Sicav e ciascun Asset Manager scelto è previsto il rispetto del Codice Etico del Fondo Pensioni, ispirato ai principi di deontologia aziendale da seguire nel corso dello svolgimento delle attività; il mancato rispetto di una delle disposizioni del Codice Etico costituisce nei confronti del Fondo Pensioni una forma di comportamento illecito ed è considerato contrario ai principi etico-sociali adottati dal Fondo Pensioni stesso.
- *Procedure:* il Fondo ha implementato le procedure A.02.01.01 Programmazione obiettivi strategici degli investimenti; A.02.01.02

Attuazione piano strategico degli investimenti; A.02.01.03 Monitoraggio degli attivi investiti; A.02.01.05 Determinazione del Tasso Convenzionale.

- *Gestione del processo*: il Fondo è soggetto al pagamento di una imposta sostitutiva, calcolata in percentuale sul risultato gestionale. Quest'ultimo è commisurato all'andamento dei mercati. Per il calcolo delle imposte il Fondo si serve dell'outsourcer Previnet. La Banca Depositaria rilascia una dichiarazione di asseveramento riguardo la veridicità dei conteggi. Per quanto riguarda il pagamento delle imposte derivanti dai redditi prodotti a seguito dell'acquisizione effettuata dal Fondo della totalità delle quote della società «Fondaco Previdenza Ucits SICAV», le informazioni provenienti dalla Banca Depositaria tengono conto altresì di questi ultimi, dal momento che, pur essendo due enti distinti, la Banca Depositaria che assiste il Fondo e la SICAV sono appartenenti al medesimo Gruppo. L'imposta viene pagata sulla differenza tra il patrimonio detenuto alla fine dell'esercizio e il patrimonio detenuto all'inizio dell'esercizio: la crescita di questo patrimonio costituisce il c.d. risultato di gestione sul quale si applica la percentuale del 20% che costituisce l'aliquota fiscale, ridotta al 12,50% per i redditi provenienti dai c.d. titoli white list. Nell'effettuare questo calcolo, vengono effettuati alcuni aggiustamenti derivanti da eventuali circostanze che hanno portato all'accrescimento del patrimonio non in termini di reddito ma da ulteriori eventi (es. versamento di contributi, pagamento di prestazioni, etc.). Su alcuni titoli (titoli black list, titoli extra europei) il regime è differente in quanto eventuali redditi provenienti da tali titoli sono assoggettati a tassazione quando entrano nel patrimonio del Fondo e sui quali la Banca Depositaria applica l'imposta sostitutiva del 26%: quando questo avviene, tali titoli (in quanto viene già pagata l'imposta suddetta) vengono esclusi dalla determinazione del risultato di gestione, sulla base del fatto che la Banca Depositaria assume questo ruolo di sostituto di imposta.
- *Controlli gestionali/amministrativi*: il controllo amministrativo è sostanzialmente finalizzato a verificare che quanto comunicato dai Gestori finanziari alla Banca Depositaria trovi esatta rispondenza nei libri contabili del Fondo. Per tali attività il Fondo si avvale dall'outsourcer

amministrativo (Previnet). Le risultanze dei monitoraggi sono periodicamente sottoposte all'attenzione del Direttore Generale e del Presidente per l'informativa al CdA che decide, qualora necessario, le eventuali successive azioni da intraprendere nei confronti dei gestori stessi (riduzione mandato, revoca, ecc..).

- *Monitoraggio della corretta contabilizzazione delle partite della gestione Finanziaria:* la Banca Depositaria Milano invia giornalmente al Service Amministrativo un flusso contenente le posizioni, i Nav (flusso di 4 file excel inviati giornalmente dalla Banca Depositaria (un file per Stacco, uno per Volo, uno per Arrivo ed uno per la linea Erogazione rendite), le movimentazioni dei conti corrente e le operazioni sulle rubriche delle 4 linee di investimento. Per ciascuna posizione, il service amministrativo, utilizzando le proprie fonti prezzo, provvede in maniera indipendente alla valorizzazione degli attivi investiti e alla valorizzazione dei Nav. Il Nav dell'ultimo giorno del mese viene inviato a Banca Depositaria per il cosiddetto "asseveramento". La Banca Depositaria, confronta i propri Nav con quelli ricostruiti dal Service Amministrativo e se li ritiene congrui, assevera i Nav. Da quel momento il Service Amministrativo può procedere alla contabilizzazione del mese appena chiuso. Il Service Amministrativo chiude ed invia a OP-AC la contabilità entro i primi 15 del mese successivo a quello di chiusura. La contabilità viene anche pubblicata sull'applicativo IASSET.
- *Monitoraggio delle segnalazioni di banca depositaria:* la Banca Depositaria verifica quotidianamente la coerenza delle politiche di investimento del Fondo effettuate dai Gestori Finanziari con quanto stabilito, in primo luogo, dalla normativa pro tempore vigente nonché ovviamente con quanto definito nei mandati, a livello di Gestore, Comparto, singolo portafoglio e quando necessario a livello di singolo titolo. In caso di anomalia, di qualsiasi tipo essa sia (dalla violazione dei limiti di investimento all'acquisto di titoli non previsti nel mandato, ecc.), la Banca depositaria invia comunicazione al Gestore interessato, al Responsabile UO INV, al Responsabile UO INV-Mob e all'addetto UO INV-Mob. Il Responsabile UO INV attende la risposta del Gestore:
 - se il Gestore giustifica e chiude l'anomalia, si archivia la segnalazione;

- se l'anomalia persiste, il Resp. UO INV analizzato l'evento e in considerazione della rilevanza della stessa, deve:
 - informare il Direttore Generale (le anomalie segnalate, gli eventuali effetti causati dall'evento segnalato; la conformità o meno dell'evento al contratto e/o alla normativa, le eventuali iniziative intraprese o da intraprendere e ogni altra utile informazione al riguardo);
 - richiedere al Gestore ulteriori informazioni in merito all'anomalia e ripristino delle condizioni normali.

Trimestralmente UO INV-Mob informa comunque sinteticamente con apposito prospetto il Presidente, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci e l'OdV in merito alle segnalazioni pervenute e alle relative sistemazioni. Le segnalazioni all'OdV del Fondo vengono effettuate anche se negative e secondo la periodicità e le modalità da questo stabilite.

- *Gestione dei conflitti di interessi*: nel rispetto del Regolamento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi (di seguito Regolamento), approvato dal CdA il 26/04/2021 e successive modifiche e/o integrazioni, il Resp. UO INV e il Resp UO INV-Mob hanno l'obbligo di non partecipare ai processi finalizzati alla conclusione di operazioni nelle quali possano manifestarsi potenziali conflitti di interessi e di effettuare le dovute comunicazioni previste dal Regolamento al Direttore Generale. Il Resp UO INV-Mob è responsabile della corretta acquisizione della "dichiarazione della controparte" che deve essere consegnato a UO LOS per l'archiviazione nel relativo contratto. Periodicamente i Gestori segnalano a UO INV eventuali operazioni effettuate in conflitto di interessi. UO INV esamina la segnalazione, valuta eventuali impatti, si relaziona col Gestore ed opera in conformità al Regolamento.
- *Accertamento ispettivo Covip*: in data 22 dicembre 2020 l'accertamento ispettivo condotto dalla Covip sulle attività del Fondo non ha evidenziato l'esistenza di particolari elementi di criticità.

3) GESTIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE/ INDIRETTE

Rischi inerenti e modalità realizzative

L'attività di gestione delle imposte dirette (IRES) e delle imposte indirette (IVA) rappresenta la sede in cui materialmente può essere posto in essere uno degli illeciti tributari di cui al D.Lgs 74/2000, mediante la presentazione delle dichiarazioni fiscali il cui dato potrebbe essere stato alterato in modo fraudolento in fase di predisposizione del dato contabile o nella fase di calcolo e predisposizione delle dichiarazioni anche infra-annuali delle imposte dovute, al fine di conseguire l'evasione tributaria.

Funzioni coinvolte

- CdA
- Presidente del CdA
- Legale e Organi Statutari
- Amministrazione e contabilità

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Procedure*: il Fondo ha implementato le procedure B.01.01.01 Gestione Contabilità; B.01.03.01 Gestione fiscale e tributaria; B.03.01.01 Affari Legali e Organi Statutari.
- *Consulente fiscale esterno*: al fine di garantire un corretto adempimento degli oneri fiscali e tributari, il Fondo si avvale dello Studio di consulenza Visentini, Marchetti e Associati che assicura e garantisce un elevato standard professionale.
- *Contrattualistica*: con riferimento ai contratti di outsourcing con i diversi fornitori del Fondo (es. DISC, PREVINET, ONE WELF, BNPPRE, etc.) è onere degli stessi curare l'adeguamento dei presidi tecnici e amministrativi alla normativa fiscale di riferimento, tempo per tempo vigente.
- *Ruoli e responsabilità*: Le dichiarazioni fiscali vengono firmate ad opera del Presidente del Fondo.
- *Tenuta dei libri obbligatori*: i Libri contabili e fiscali obbligatori vengono compilati, controllati e custoditi presso la sede in formato cartaceo e in

CO.GE. In formato elettronico. La Funzione deputata a tale adempimento è Amministrazione e Contabilità.

4) CICLO PASSIVO

Rischi inerenti e modalità realizzative

Tale processo rileva in via strumentale ai fini delle fattispecie penali in esame, poiché potrebbero essere realizzate condotte fraudolente (i.e. fatture per operazioni inesistenti registrate in contabilità) volte alla alterazione dei dati contabili che saranno successivamente utilizzati ai fini della predisposizione delle dichiarazioni fiscali (imposte dirette e indirette).

Funzioni coinvolte

- *CdA*
- *Presidente del CdA*
- *Tutte le U.O. dotate di poteri di spesa (centri di costo)*

Controlli: principi generali e protocolli specifici

- *Ciclo Passivo: B.06.01.02 - Ciclo Acquisti: gestione rda e oda. Con riferimento all'asseverazione della prestazione, la procedura stabilisce che «La firma dell'UO richiedente viene apposta sull'RdA sotto l'apposita dicitura anche per certificare che la prestazione resa è conforme alla richiesta e l'importo della prestazione stessa è congruo con quanto pattuito con il fornitore e, con riferimento alle spese legali, l'attestazione di congruità deve intendersi riferita al vigente tariffario interno del Fondo, ove applicabile, ovvero ai parametri stabiliti con Decreto del Ministro della Giustizia per la liquidazione dei compensi per le professioni dallo stesso regolarmente vigilate». Inoltre, viene statuito che «La firma del Responsabile della Funzione owner del conto di budget attesta la conformità della natura della spesa (rilevabile dalla fattura, parcella, rimborsi, ecc..) con la voce di budget addebitata oltre alla competenza della stessa funzione owner con la medesima voce».*
- *Ulteriori procedure: Il Fondo inoltre a presidio dei processi amministrativo – contabili ha istituito le seguenti procedure: A.01.01.01 Gestione versamenti contributivi; A.01.02.01 Gestione delle iscrizioni al*

Fondo; A.01.02.02 Gestione e rendicontazione delle posizioni individuali; A.03.01.01 Gestione delle prestazioni accessorie; A.03.01.02 Gestione delle cessazioni; A.03.01.03 Erogazione delle prestazioni capitale/rendita e trasferimenti in uscita; A.03.01.04 Erogazione delle anticipazioni; A.03.02.01 Determinazione della Riserva Matematica; A.03.02.02 Gestione amministrativa delle erogazioni in rendita; B.01.01.01 Gestione contabilità; OdS 3/2017 Il sistema dei controlli contabili; B.01.02.01 Predisposizione del Bilancio annuale d'esercizio; B.02.01.01 Budget e controllo di gestione; A.02.02.03 Elaborazione budget immobiliare; B.07.01.01 Affari Generali e del Personale.

- *Principio di controllo:* con riferimento all'asseverazione della prestazione, nell'ambito del ciclo passivo, è vietato rilasciare attestazioni non veritiere e l'owner della prestazione si assume la responsabilità in proprio.
- *Sistemi Informativi:* Il Fondo compie le proprie attività attraverso il sistema gestionale Navision.
- *Sistema di deleghe:* il Fondo ha implementato un documento contenente le DELEGHE DI POTERI, Approvate con delibera del CdA del 20/05/2020.

5.ALLEGATI

1. Elenco dei Reati
2. Mappatura delle aree a rischio
3. Codice Etico
4. Sistema Disciplinare
5. Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello, nelle versioni tempo per tempo aggiornate, i seguenti documenti:

- a. Regolamento del Fondo
- b. Sistema delle deleghe
- c. Procedure del Fondo aventi impatto sul Modello
- d. Sistema di reporting all'OdV